

30 GIORNI

ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE VETERINARIA di FNOVI ed ENPAV
Anno VII - N. 8 - Settembre 2014

IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO
ISSN 1974-3084

Antirabbica: basta la parola?

L'Italia dica no alla norma che sostituisce il vaccino con una dichiarazione

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - LoMi

Lorenzin

VALORIZZARE LE
COMPETENZE
VETERINARIE

Agevolazioni

PAGAMENTO
CONTRIBUTI
ENPAV

Benessere

PROTEZIONE
DELLA ZOOTECNIA
DEBOLE

Tavolo tecnico

CONCLUSI I LAVORI
SUL VETERINARIO
AZIENDALE

farmaco@fnovi.it

**Le competenze degli
esperti a disposizione
di tutti**



**Mandaci il tuo quesito
Ti risponde il Gruppo
di Lavoro sul Farmaco
Le risposte su www.fnovi.it**



FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI

SOMMARIO

30GIORNI | Settembre 2014 |

24



EDITORIALE

- 5 Nulla cambia, tutto cambia
di Gaetano Penocchio

LA FEDERAZIONE

- 6 Il cammino
a cura del Comitato Centrale Fnovi
- 8 Una deroga da non utilizzare
a cura del Comitato Centrale Fnovi
- 9 Disturbi comportamentali in cuccioli allontanati troppo presto dalle madri
di Clara Palestini
- 10 La rabbia è ancora una realtà
di Paola Dall'Ara
- 13 Conclusi i lavori del tavolo sul veterinario aziendale
di Alberto Casartelli, Mino Tolasi, Giovanni Turriziani

LA PREVIDENZA

- 14 La cassazione rafforza l'applicazione del pro rata
di Danilo Defino
- 17 Programma Fixo
di Sabrina Vivian

- 18 Nuove agevolazioni per il pagamento dei contributi Enpav
di Paola Fassi
- 20 Le società tra professionisti
a cura della Direzione Studi

ORDINE DEL GIORNO

- 22 Soccorso animali: equivoci in corso
di Enrico Loretto
- 24 Un piano strategico per la riduzione del randagismo canino
di Roberto Giomini
- 26 La polizia veterinaria è materia esclusiva dello stato
di Federico Molino

NEI FATTI

- 28 Assicurazione Rc Professionale: il punto della situazione
a cura di Marsh S.p.A.
- 29 Superare il precariato
di Giorgio Cavallero
- 31 La protezione nella zootecnia debole
di Paolo Demarin

FARMACO

- 33 Scienza e coscienza o demagogia?
di Eva Rigonat

EUROPA

- 35 Regional strategy meeting
di Mino Tolasi

LEX VETERINARIA

- 36 La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
di Maria Giovanna Trombetta
- 38 I labirinti interpretativi del diritto
di Daria Scarciglia

FORMAZIONE

- 40 Dieci percorsi Fad
a cura di Lina Gatti e Mirella Bucca

IN 30GIORNI

- 44 Cronologia del mese trascorso
a cura di Roberta Benini

CALEIDOSCOPIO

- 46 L'esercizio della professione
di Giuliana Bondi e Anna Maria Fausta Marino

**Un professionista
lo riconosci da come organizza
ogni giorno il suo lavoro.
E da come progetta il suo futuro.**

NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO ENPAV.

IL MIGLIOR AMICO DEL VETERINARIO.

Flessibilità e sicurezza
in un mondo che cambia in fretta.

Tutti i diritti dell'iscrizione all'Albo,
con in più i vantaggi della pensione.

Benefici contributivi
per favorire i giovani neo iscritti all'Ente.



ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

www.enpav.it
Enpav on line



di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

Si riparte dalle nuove nomine delle Direzioni generali di quello che un tempo fu il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare: 'A' va al posto di 'B', che va al posto di 'C' ed il gioco è fatto. Come in un solitario si spostano le tessere immaginando di ottenere gli stessi risultati. Ma per avere la persona giusta al posto giusto non è necessaria una procedura competitiva, aperta e trasparente? Le pubbliche amministrazioni non devono essere accessibili ed intelleggibili a tutti? E non si deve poter verificare come e perché si va a rivestire una posizione pubblica, come prevede il Ministro Madia nel disegno di

porti internazionali, capaci di dare valore competitivo all'agroalimentare, secondo settore del Pil e principale voce del nostro export. Traino per l'intero *Made in Italy* nei mercati mondiali.

Un riordino così importante ci viene propinato in perfetto silenzio stampa, come se nulla cambiasse, mentre tutto cambia. L'esatto opposto del paradigma gattopardesco.

D'altra parte rigetteremmo anche forme di populismo comunicativo proprie di quel "giustizialismo rottamatorio" figlio del rapporto tra giustizia e politica, ancora irrisolto, fenomeno che avvelena la vita politica italiana da troppo tempo. È la stessa strada della delazione, dei processi som-

NULLA CAMBIA, TUTTO CAMBIA

legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione?

Non conosciamo, perché il Ministro ha taciuto le ragioni di questi spostamenti. Sappiamo solo che bisogna fare *spending review*, come se questo spiegasse tutto e chiudesse la questione anziché aprirla. "Siamo un Paese che considera scandalosa la realtà effettuale in nome della realtà come vorrebbe che fosse", scrive Piero Ostellino sul Corriere della Sera. Sono con lui.

I dirigenti pubblici non sono tutti uguali. La competenza genera *governance*, dalla quale nascono *policy* necessarie per la buona gestione delle attività. In tutto il mondo profili medico-veterinari governano la sicurezza alimentare e la salute delle popolazioni animali.

Questione di conoscenze, di relazioni, di luoghi: tutti veterinari. Questione di rap-

mari, della sistematica violazione del segreto istruttorio, degli avvisi di garanzia trasformati in sentenze. Inutile dirlo, si tratta di temi scivolosissimi, per certi versi tabù. Allora serve smascherare l'utilizzo fraudolento della comunicazione più vicina alla fantapolitica che alla realtà.

Ma il mondo cammina e le cose si muovono. Se da un lato è innegabile che non abbiamo tempo, dall'altro resta la convinzione che semplicemente utilizzando gli strumenti di sicurezza disponibili si possa passare dalla garanzia della fiducia a quella pubblica della certezza. A noi indicare una rotta e proporre ricette per superare la babele dei linguaggi e riappropriarsi dell'ambizione di ciò che potrebbe e dovrebbe essere.

Se la politica è "un'arte umana piena di fascino e di nobiltà", c'è da augurarsi che possa "mettere le cose al loro giusto posto". ■

Al fine di «assicurare la medesima decorrenza del 15 settembre 2014 per l'operatività di tutte le Direzioni generali in relazione alle nuove competenze a queste assegnate» e «completare la disciplina della fase transitoria fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale per assicurare la continuità delle funzioni del Ministero della salute, salvaguardando l'ordinario svolgimento dei servizi e delle attività», sono state ufficializzate le nomine dei nuovi Direttori Generali del Ministero della salute. Romano Marabelli è Segretario Generale che opera alle dirette dipendenze del Ministro, coordina le attività delle direzioni generali, Silvio Borrello è Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Gaetana Ferri è Direttore generale degli organi collegiali per la tutela della salute, Giuseppe Ruocco è Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Pur prendendo atto della nuova organizzazione ed augurando buon lavoro ai nuovi Direttori generali, non abbiamo rinunciato al colloquio in corso con il Ministro Lorenzin.

La Fnovi, in merito alle nomine delle Direzioni generali, ha rinnovato considerazioni sulla necessità di rispondere alle esigenze di riordino in continuità con l'impostazione storica del Ministero della salute italiano. Ciò in decisa discontinuità con una deleteria cultura amministrativa che, facendo della competenza tecnico-spe-

cialistica quella maggiormente carente, ha generato in passato una diffusa disaffezione dei cittadini italiani e nel contempo ne ha elevato la soglia di consapevolezza critica. Le Direzioni della Salute, nel nuovo come nel precedente organigramma, si caratterizzano quali direzioni altamente tecnico-specialistiche, che richiedono

competenze specifiche, congruenti con i compiti e gli obiettivi assegnati e necessariamente settoriali. Eminentemente, in questa elevata specializzazione, è la funzione della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, che richiede capacità tecnico-professionali coerenti solo con il profilo acca-

LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL CAMMINO

Valorizzare le competenze veterinarie.

demico del medico veterinario; per questo, una virtuosa tradizione istituzionale italiana colloca un medico veterinario in questa posizione dirigenziale, distinguendo il nostro Paese, anche su scala internazionale, in termini di sicurezza alimentare e forza economico-commerciale. È quindi viva in noi la preoccupazione per un riassetto penalizzante per il Dicastero stesso, nei suoi rapporti interni, regionali, nazionali, europei ed internazionali, qualora non fosse assicurata quella continuità di competenza che non a caso ha visto, durante tutta la storia della nostra Repubblica, un medico veterinario nel ruolo dirigenziale generale. Non diversamente, l'Europa e le autorità sanitarie mondiali collocano profili medico-veterinari in posizione apicale nelle direzioni strategiche per la sicurezza alimentare dei cittadini e delle popolazioni animali.

Un Dicastero che abbia padronanza di governo non potrà privarsi di direttori generali professionalmente competenti nella traduzione delle politiche di Governo in indirizzi attuativi aderenti e corretti, basati sulla profonda e puntuale conoscenza delle problematiche di sicurezza alimentare e del funzionamento del sistema veterinario che, tutto, dall'Accademia al consumatore finale, dentro e fuori l'istituzione, ne sia armoniosamente partecipe e responsabile anche sotto il profilo della spesa pubblica e delle risorse economiche destinate.

Un Dicastero dialogante con le proprie articolazioni dovrà avvalersi di direttori generali idonei alla corretta interazione e comunicazione con le diramazioni regionali veterinarie, con gli enti, gli istituti, le università, gli ordini professionali, gli organismi, le organizzazioni del sistema veterinario comprese quelle internazionali (Efsa - Fao - Oms - Oie) nonché la Commissione dell'Ue, tutti interlocutori che parlano il linguaggio professionale della veterinaria.

Un Dicastero aperto agli stake-

holders del settore agroalimentare e ai consumatori dovrà ottenerne la fiducia sulla base di esatte fondamenta scientifiche, corrette politiche di prevenzione e controllo di alimenti principalmente di origine animale, di prodotti derivati, lavorati, trasformati e distribuiti lungo una catena alimentare che si snoda in 'luoghi veterinari' dall'allevamento alla zoo-profilassi, dalle sedi accademiche e della ricerca fino all'ispezione ufficiale e all'esercizio libero professionale.

Un Dicastero massimamente orientato al cittadino si affiderà a direttori generali accademicamente preparati ad affrontare il tema delle malattie trasmissibili e di quelle derivanti dal consumo di alimenti di origine animale, nei rapporti con le autorità scientifiche e di ricerca impegnate a prevenirle e a sconfiggerle.

E, infine, **un Dicastero consapevole del valore economico dell'agroalimentare nazionale sui mercati mondiali**, valorizzerà la competenza veterinaria per massimizzare questo vantaggio competitivo naturale del nostro Paese, attraverso l'abbattimento di barriere sanitarie in conseguenza di una efficace programmazione e di tempestivi interventi nei riguardi delle malattie e delle emergenze veterinarie.

Scriviamo sinceramente convinti che valorizzare la competenza veterinaria, come e più che in passato, vada a favore dei cittadini verso i quali è massimamente orientato il Suo come il nostro impegno quotidiano. Potremmo allora affermare, parafrasando Vittorio Bachelet, che l'Amministrazione si è messa «in cammino». ■

"IL VETERINARIO NEL PIATTO" SU FACEBOOK

Oltre 25.000 persone raggiunte

La Campagna realizzata da Fnovi ad agosto, "Il veterinario nel piatto", che ha riscosso un immediato successo su Facebook arrivando a raggiungere in poco più di 24 ore dalla sua diffusione circa 15.000 persone, continua ad attrarre grande interesse anche adesso. In questi giorni sono state superate le 25.000 persone.

Questi i dati: 25.144 persone raggiunte, 1.887 tra "Mi piace", commenti e condivisioni, 1.592 i Clic sul post. Oltre 240 nuovi "Mi Piace", dalla pubblicazione della Campagna, alla pagina Facebook della Federazione. L'aumento di adesioni è attribuibile sia ai Medici Veterinari che ai consumatori. È importante far conoscere alla collettività il ruolo che il Medico Veterinario svolge ogni giorno, nella vita di tutti, quale silenzioso attore nella sicurezza della salute, sia degli uomini che degli animali. La locandina è liberamente scaricabile all'indirizzo <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3282&ricerca=1>



C'è un veterinario nel tuo piatto

Ogni volta che bevi latte o mangi formaggi, carne, uova, pesce, miele

un Medico Veterinario si è preso cura della tua sicurezza alimentare dall'allevamento fino alla tua tavola.

La sicurezza dei cibi di origine animale è un tuo diritto. Ogni giorno i Medici Veterinari italiani si prendono cura della salute degli animali allevati e del loro benessere, controllano, ispezionano e certificano gli alimenti derivati negli stabilimenti di produzione e nei macelli nazionali.

31 mila Medici Veterinari sono al servizio dei cittadini italiani

FNIVI Pagina a cura della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani

(a cura di Flavia Attili)

LA FNOVI SCRIVE AL MINISTRO DELLA SALUTE

UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

Non vanno cambiate le norme attuali a tutela della salute pubblica.

a cura del **Comitato Centrale Fnovi**

I 29 dicembre p.v. entrerà in vigore il Regolamento (Ue) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui

movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (Ce) n. 998/2003. Nella fase di modifica del Reg. n. 998/2003 la Fnovi aveva comunicato - anche tramite la Federazione Europea dei Veterinari (Fve) - le proprie perplessità e preoccupazioni sulle conseguenze delle possibili deroghe all'obbligo di vaccinazione contro la rabbia e ai limiti di età dei cuccioli, ora contemplati dall'articolo 7.

Nel testo del Regolamento è disciplinata, sempre nonostante l'opposizione della professione medico veterinaria europea, la previsione che il

proprietario debba dichiarare che i cuccioli "non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia". Fnovi ritiene queste deroghe pregiudizievoli della salute e del benessere degli animali e delle persone che entreranno in contatto con loro. La base della movimentazione degli animali all'interno della Unione Europea è la «garanzia all'origine» che stabilisce che nel luogo di nascita e provenienza sono presenti condizioni di controllo e prevenzione delle patologie trasmissibili, in modo particolare delle zoonosi. Sarebbe pleonastico ricordare quanto la rabbia sia pericolosa per l'uomo e la sua diffusione, spesso incontrollata, nei paesi dell'Est Europa. Il nostro Paese non può permettersi di favorire la diffusione di patologie zoonosiche, tanto meno i costi conseguenti al contenimento o eradicazione, ed è evidente la precarietà del-

le dichiarazioni «di chiunque diverso da un medico veterinario» in tema di salute o benessere degli animali.

Il traffico illegale dei cani e dei gatti - per restare nell'ambito delle specie più diffuse contemplate dal Regolamento - è un fenomeno ancora molto diffuso in Italia che, per motivi geografici, risulta luogo di transito e di destinazione di moltissimi animali introdotti senza alcun rispetto delle regole su salute e benessere. Il nostro ordinamento è l'unico in Europa che prevede un reato specifico a contrasto del traffico e dell'introduzione illegale di animali. Non c'è motivo per consentire l'ingresso di cuccioli non vaccinati e/o di età inferiore alle quattro settimane, né sono sostenibili ragioni fondate su un'ottica distorta della libertà di commercio. Da ultimo è necessario considerare i costi dei controlli e delle eventuali vaccinazioni post introduzione - quando non contagio - di animali e persone entrate in contatto con animali dei quali si ignora lo stato sanitario di provenienza.

Per questo motivo Fnovi ha chiesto al Ministro Lorenzin che l'Italia eserciti la potestà conferitale dal Regolamento di **non utilizzare la deroga** di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento così come richiamata anche dalla Direttiva 2013/31 di modifica della direttiva 92/65, affinché anche nel recepimento nazionale di questa, nessun animale, né per gli scambi né per le movimentazioni non commerciali, possa essere introdotto nel nostro Paese in assenza di un protocollo vaccinale completo contro la rabbia e che quindi non vengano cambiate le norme attuali del nostro paese a tutela della salute pubblica. ■



UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

DISTURBI COMPORTAMENTALI IN CUCCIOLI ALLONTANATI TROPPO PRESTO DALLE MADRI

Parere sul recepimento della direttiva 31/2013 e del regolamento 576/2013
riguardante la modifica del regolamento 998 relativo al movimento dei cuccioli.

di **Clara Palestrini**

*Med. Vet, PhD, Specialista Europeo in
Medicina Comportamentale
Veterinaria (Dipl. ECAWBM)
Specialista in Etologia Applicata e
Benessere Animale Dipartimento di
Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica
Università degli Studi di Milano*

Il recepimento di tale deroga da parte dello Stato Italiano comporterebbe un mancato controllo della movimentazione dei cuccioli, in particolare provenienti dai Paesi dell'Est Europa. La movimentazione e importazione dei cuccioli sotto le 12 settimane di età si porterebbe dietro tutte le conseguenze relative al benessere degli animali e ai problemi comportamentali di animali allontanati troppo precocemente dalle madri e dal resto della cucciolata, oltre che sottoporli a uno stress legato al trasporto che può lasciare tracce indelebili nel comportamento del cane da adulto.

Diversi sono i fattori che possono essere legati alla comparsa dei disturbi comportamentali nel cane. I più frequenti sono dovuti ad inadeguato processo di socializzazione del cucciolo, esperienze precoci traumatiche, errate condizioni d'allevamento durante i "periodi critici" dello sviluppo come l'isolamento sociale o la privazione ambientale, oltre che

ad alterazioni patologiche del comportamento dell'animale o alterazioni del rapporto uomo-animale per errori gestionali del proprietario.

Il cane domestico forma le basi del proprio repertorio comportamentale in fasi ben precise della sua crescita, strettamente collegate allo sviluppo neuro-sensorio individuale, denominate "fasi sensibili" che vanno dalla nascita alla 12^a-14^a settimana di vita. Durante tali fasi, l'animale è particolarmente sensibile all'apprendimento di associazioni relativamente stabili e durature nel tempo (Shepherd, 2002). Un processo di sviluppo comportamentale corretto consente al cane di affrontare le varie situazioni ambientali reagendo adeguatamente agli eventuali stressori, mentre, al contrario, un'alterazione delle fasi di sviluppo del cucciolo può predisporre all'insorgenza di disturbi comportamentali.

Durante le fasi di sviluppo i cuccioli familiarizzano con il resto della cucciolata, con la madre, l'ambiente circostante e con le persone. La presenza della madre e dei fratelli permette loro di ricono-

scere gli altri cani come appartenenti alla propria specie (imprinting), di leggere ed imparare i segnali posturali di comunicazione (compresa la postura di sottomissione), di inibire e regolare la forza del morso. Durante le fasi sensibili il cucciolo diventa capace di riconoscere gli elementi sociali positivi presenti nell'ambiente e di discriminarli successivamente rispetto agli estranei. In questo stesso periodo si sviluppa il comportamento di evitamento e di paura (Haupt, 2000). Tra i fattori che influenzano le risposte correlate alla paura in un individuo vi è infatti l'esperienza dell'animale a quello stimolo durante le fasi di sviluppo. Eventi traumatici o la mancanza di stimolazioni precoci possono determinare una riduzione generale della capacità di adattarsi a nuovi ambienti. È pertanto fondamentale che il cucciolo socializzi in maniera adeguata e si abitui a diversi stimoli che lo circondano (cospecifici, eterospecifici e con l'ambiente) e in cui verrà inserito da adulto.

Un cane che ha subito profonde alterazioni delle fasi di sviluppo



non sarà mai un cane normale e potrà facilmente mostrare reazioni di ansia, paura, fobia e aggressività nei confronti degli stimoli con cui non è venuto in contatto o non è venuto adeguatamente in contatto, in quanto non li riconoscerà come "normali" (Cannas et al., 2006) o alla peggio, come traumatici.

Studi dimostrano che esiste una notevole influenza dell'età di adozione sull'insorgenza di alcuni tipi di patologie comportamentali (Cannas et al., 2006). Un'adozione precoce può essere molto pericolosa per il corretto sviluppo comportamentale del cucciolo poiché lo si allontana dall'ambiente in cui vive (madre e fratelli) nel momento in cui ne ha più bisogno (Overall, 2001) non dandogli la possibilità di conoscere i conspecifici in modo adeguato e predisponendolo alla manifestazione di forme di aggressività in risposta a stimoli non noti o comunque riconosciuti come potenzialmente pericolosi. Cuccioli di cane svezzati e allontanati dal gruppo prima della fine del periodo di socializzazione possono, da adulti, evitare (perché non hanno avuto il tempo di conoscerli adeguatamente) o aggredire (per paura) gli altri cani o comunque sviluppare comportamenti sociali inappropriati. Non saranno infatti in grado di comunicare con gli altri cani, non sapranno come sottomettersi, saranno cani incapaci di giocare, in quanto non avranno mai imparato a farlo, e generalmente sarà difficile farli accoppiare per un alterato processo di imprinting. Cosa ancor più grave, non saranno in grado di inibire il morso perché non avranno mai imparato a farlo.

Il comportamento di un animale da compagnia è una determinante estremamente importante del rapporto uomo-cane e i problemi ad esso correlati sono una delle principali cause d'allontanamento dell'animale sia in termini di abbandono sia in termini di soppressione. L'aggressività, la paura e le fobie rappresentano i problemi comportamentali più comuni in cani con alterazioni delle fasi di sviluppo. Oltre a evidenti questioni inerenti il be-

nessere dell'animale, tra i problemi più deterioranti della relazione uomo-animale l'aggressività è quello che rappresenta sicuramente la fonte di maggiori disagi, comportando potenziali gravi conseguenze sia sul rapporto uomo-cane sia sulla salute pubblica (Berzon et al., 1972; Sosin et al., 1992; Goldstein, 1992; Matter et al., 1998; Borud e Friedman, 2000; Overall, 2001). Proprio per quanto concerne la salute pubblica esistono ovvie conseguenze sulla salute fisica (Sacks et al., 1996) e psichica dei proprietari e di eventuali terzi morsi, tutto ciò con un notevole impatto economico sui costi sociali (Hoff et al., 2005; Overall, 1997; Mertens, 2002). Inoltre, l'ag-

gressività costituisce una delle principali cause di abbandono e di soppressione di cani (Overall, 2001; Reisner et al., 1994) che, oltre a sollevare evidenti e importanti questioni relative al benessere dell'animale, rappresenta un indubbio ulteriore costo a carico della società.

Non va inoltre sottovalutato l'eventuale stress e relativo trauma legato al trasporto dei cuccioli. Come precedentemente sottolineato, eventi traumatici, in particolare se subiti durante le fasi sensibili, possono determinare una riduzione generale della capacità di adattarsi a nuovi ambienti e predisporre l'individuo a reazioni di paura o fobie specifiche. ■

UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

LA RABBIA È ANCORA UNA REALTÀ

Parere sul recepimento della direttiva 31/2013 e del regolamento 576/2013 riguardante la modifica del regolamento 998 relativo al movimento dei cuccioli.

di Paola Dall'Ara

*Professore associato di Microbiologia e Immunologia Veterinaria
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - Unità di Microbiologia e Immunologia Veterinaria*

PREMESSA

All'art. 7 punto 1, il nuovo Regolamento 576/2013 concede agli Stati membri la possibilità di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro anche di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che abbiano a) meno di 12 settimane e non siano sta-

ti vaccinati contro la rabbia; oppure b) tra 12 e 16 settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera e).

Al punto 2 si specifica che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:

a) il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure

b) gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui

sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III.

PARERE

La rabbia è purtroppo ancora oggi una realtà importante anche in Europa, soprattutto nei Paesi dell'Est. Basta consultare il Rabies Bulletin (<http://www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Default.aspx>), pagina ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relativa ai casi di rabbia (in animali domestici, selvatici, nell'uomo e nei pipistrelli) in Europa per rendersi conto della preoccupante situazione (Figura 1 e Tabella 1).

Come si può vedere, prendendo in considerazione anche solo il 2013, Paesi quali, Croazia, Grecia, Ungheria e Moldavia (con poche decine di casi), Belarus, Polonia, Romania e Turchia (con centinaia di casi) e ancor più Federazione Russa e Ucraina

(con migliaia di casi) hanno segnalato la presenza della rabbia in animali domestici e selvatici. Per questo motivo nessun Paese europeo si può permettere di abbassare la guardia diminuendo i controlli sugli animali movimentati.

Ritengo sia estremamente rischioso lasciare a un proprietario o a una persona autorizzata la possibilità di fornire, senza controllo alcuno, una dichiarazione firmata attestante che, dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale, gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.

La vaccinazione rimane l'unica arma a disposizione per poter controllare l'entrata di animali anche da Paesi con casi di rabbia accertata.

Di fatto in alcuni Paesi la vaccinazione antirabbica può essere effettuata anche prima dei classici 3 mesi di età, in quanto nei foglietti illustrativi di questi vaccini, regolarmente registrati e in commercio in questi Paesi, la casa produttrice specifica che gli stessi possono essere impiegati in ani-

mali di età inferiore ai 3 mesi.

Consiglierei quindi di mantenere quanto attualmente in vigore in Italia, riportato sul documento Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti: "L'Italia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 998/2003, non consente l'ingresso di animali di età inferiore ai 3 mesi che non abbiano completato il protocollo vaccinale. Se un animale di età inferiore ai 3 mesi è vaccinato contro la rabbia nel rispetto del protocollo in vigore nello Stato membro di provenienza può essere introdotto."

Analogo provvedimento vige del resto anche in Francia (v. box pagina seguente).

Ritengo invece utile la precisazione riportata al punto 2 lettera b) dell'articolo 7 che dà la possibilità di movimentare cuccioli e gattini non ancora vaccinati ma al seguito della loro madre, da cui sono ancora dipendenti; la madre deve però essere munita di un documento identificativo attestante che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai re-




FIGURA 1: CASI DI RABBIA IN EUROPA SEGNALATI NEL 2013

TABELLA 1: CASI DI RABBIA IN EUROPA SEGNALATI NEL 2013

Data selection		Year	Quarter	Countries		
<input checked="" type="radio"/> Rabies cases <input type="radio"/> Animal tested negative		2013		<input checked="" type="checkbox"/> All countries <input type="checkbox"/> Albania <input type="checkbox"/> Austria <input type="checkbox"/> Bosnia - Hercego...		
Start						
Rabies cases						
	Country	Domestic animals	Wild life	Bat	Human cases	Total
	Albania	0	0	0	0	0
	Austria	0	0	0	0	0
	Belarus	77	161	0	0	238
	Belgium	0	0	0	0	0
	Bosnia - Hercegovina	0	0	0	0	0
	Bulgaria	0	0	0	0	0
	Croatia	1	22	0	0	23
	Cyprus	0	0	0	0	0
	Czech Republic	0	0	0	0	0
	Denmark	0	0	0	0	0
	Estonia	0	0	0	0	0
	Finland	0	0	0	0	0
	France	1	0	1	0	2
	Germany	1	0	9	0	10
	Greece	4	25	0	0	29
	Hungary	2	22	0	0	24
	Iceland	0	0	0	0	0
	Ireland	0	0	0	0	0
	Italy	0	0	0	0	0
	Latvia	0	0	0	0	0
	Lithuania	1	0	0	0	1
	Luxembourg	0	0	0	0	0
	Macedonia	0	0	0	0	0
	Malta	0	0	0	0	0
	Moldova	27	6	0	0	33
	Montenegro	0	0	0	0	0
	Norway	0	0	0	0	0
	Poland	42	154	8	0	204
	Portugal	0	0	0	0	0
	Romania	130	304	0	0	434
	Russian Federation	1145	998	0	7	2150
	Serbia	0	5	0	0	5
	Slovak Republic	2	5	0	0	7
	Slovenia	0	1	0	0	1
	Spain	7	1	1	0	9
	Sweden	0	0	0	0	0
	Switzerland + Lichtenstein	0	0	0	0	0
	The Netherlands	0	0	4	0	4
	Turkey	496	54	0	0	550
	Ukraine	865	650	3	0	1518
	United Kingdom	0	0	0	0	0
	Total	2801	2408	26	7	5242
	%	53,4	45,9	0,5	0,1	100

* no data
Wildlife: excluding bats
All tables, charts and maps are based on data provided by each country. Please inform the editor about in

Copyright FLI, 2006-2012



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INFORMATION

CONDITIONS SANITAIRES POUR VENIR EN FRANCE AVEC SON ANIMAL DE COMPAGNIE A PARTIR D'UN PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (mouvements non commerciaux)

Attention:

les carnivores domestiques (chiens, chats, furets) **âgés de moins de trois mois ET non vaccinés contre la rage ne peuvent pas être introduits en France.**

En revanche, si un animal **de moins de trois mois est valablement vacciné contre la rage, en respect du protocole en vigueur dans l'Etat membre de provenance, il peut être introduit en France.**

quisiti di validità di cui all'allegato III punto e): "Il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva, non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell'approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino".

Questa precisazione amplia quanto attualmente riportato sul documento italiano ("È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 settimane, se non accompagnati dalla madre"), ma ribadisce la necessità di una vaccinazione antirabbica in regola secondo quanto riportato nei foglietti illustrativi dei singoli vaccini. ■

DOPO SOLO DUE MESI E TRE CONVOCAZIONI

CONCLUSI I LAVORI DEL TAVOLO SUL VETERINARIO AZIENDALE

Terminato il confronto tecnico, si entra nella fase legislativa. Ci sono tutte le premesse per un decreto pienamente rispondente alle esigenze della Professione e del Paese.

di Alberto Casartelli,
Mino Tolasi,
Giovanni Turriziani

Si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico ministeriale sul veterinario aziendale istituito presso la direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Chi scrive è stato indicato a parteciparvi dalla Fnovi, mossa dall'intento di arrivare ad una sintesi delle esperienze fatte e delle posizioni dibattute. La federazione, del resto, già con la carta fondativa del veterinario aziendale (novembre 2010) e la firma del protocollo sul veterinario di fiducia con Aia ed Anmvi (gennaio 2012) ha sempre dimostrato la sua determinazione a promuovere questa figura e la sensibilità di fare in modo che ogni esperienza e dibattito fossero ricompresi e risolti all'interno della categoria stessa.

La semplice constatazione che il lavoro del veterinario che si occupa di animali da reddito, pur con alcune differenze, risponde ai medesimi obiettivi in tutto il paese ha permesso di trovare una base comune di partenza. La necessità di rinnovare la professione nel settore zootecnico è maturata molti anni fa, ma oggi la consapevolezza che le filiere hanno bisogno del veterinario aziendale è decisamente accresciuta.

A maggio di quest'anno, il ministero

della Salute ha chiesto alla Fnovi di designare i liberi professionisti del tavolo sul veterinario aziendale. Promotori attivi dei lavori sono stati il Dg Gaetana Ferri e il responsabile dell'ufficio anagrafi e sistemi informativi Luigi Ruocco. Al tavolo hanno anche partecipato, oltre ad una rappresentanza del Sivemp, i veterinari regionali del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Basilicata, tutte regioni nelle quali la figura del veterinario aziendale è stata materia di deliberazioni e sperimentazioni. Il tavolo si è riunito tre volte a Roma - il 6 e il 27 giugno e il 31 luglio - per gettare le basi di un decreto volto ad istituire giuridicamente il veterinario aziendale, così attuando il D.lvo 117 del 2005. Le principali questioni affrontate ai fini della stesura di una bozza di decreto, hanno riguardato i campi di attività, i compiti e le responsabilità del veterinario aziendale, la formalizzazione del rapporto tra OSA (operatore del settore alimentare) e il veterinario libero professionista incaricato su base volontaria e fiduciaria, la creazione di una rete di sorveglianza epidemiologica, la definizione dei requisiti professionali e di formazione per l'inserimento in un elenco nazionale che sarà detenuto dalla Fnovi.

Visto l'avvicendamento dei direttori generali, è doveroso ringraziare pubblicamente Gaetana Ferri per come ha condotto la fase tecnica; nel suo in-

carico è subentrato Silvio Borrello, che si occuperà della non meno delicata e importante fase legislativa. Per come si sono svolti gli incontri del tavolo - celeri, concreti e serenamente proficui - ci sono tutte le premesse per attendersi un buon decreto, che inquadra correttamente il ruolo e le aspettative del veterinario libero professionista, valore aggiunto per la salute animale e interfaccia del veterinario ufficiale, e anche per un rilancio complessivo della nostra professione, traino di tutto il comparto delle produzioni alimentari di origine animale.

L'esperienza del tavolo è stata l'esperienza di una categoria che ha saputo dimostrare una grande capacità di confronto sulle questioni di merito e di elaborare una figura che rinnova la veterinaria, valorizzando le competenze pubbliche e private. Intorno ad una vera necessità di modernizzazione, la nostra professione ha ritrovato stimoli e motivazioni per riaffermare quel ruolo centrale che le compete nel settore della sicurezza alimentare. Per chi scrive, stare al tavolo è stato un motivo di onore e di orgoglio. Adesso, dovrebbe essere compito di tutti partecipare ad un progetto che riguarda l'insieme della nostra professione, partendo da temi fondamentali e urgenti come l'antibioticoresistenza e il benessere animale che saranno gli elementi qualificanti della nostra professione nel futuro. ■

di **Danilo Defino**
Capo Area Previdenza

LA CONTROVERSIA DELLA CASSA RAGIONIERI

Con sentenza n. 17892 del 2014 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della Cassa Ragionieri avverso la sentenza n. 636/2010 della Corte d'Appello di Venezia (in primo grado era stato proposto ricorso da un ragioniere al Tribunale di Padova), in materia di applicazione del principio del pro rata alle Casse professionali, ha fornito una interpretazione del tutto differente da quella seguita dalla Cassa nel determinare l'ammontare della pensione di un iscritto.

La controversia riguardava la liquidazione della quota di pensione retributiva spettante ad un ragioniere che aveva presentato domanda di pensione nel 2004.

La Cassa Ragionieri, infatti, fino al 2001 adottava un sistema di calcolo pensionistico retributivo che considerava quale base pensionabile la media dei migliori quindici redditi prodotti nei venti anni precedenti il pensionamento. Nel biennio 2002/2003 aveva adottato una riforma strutturale della propria gestione previdenziale, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria della gestione ed una maggiore equità del sistema. Con detta riforma era avvenuto il passaggio al sistema di calcolo delle pensioni per quote, l'una retributiva per le annualità sino al 2003, e l'altra contributiva per le annualità successive, l'estensione della media reddituale per il calcolo della quota retributiva e l'introduzione di coefficienti di abbattimento delle pensioni di anzianità in funzione dell'età anagrafica di accesso al trattamento.

La Cassa, per i periodi anteriori alla riforma descritta, aveva applicato nel calcolo dell'ammontare pensionistico, con riferimento alla media reddituale utilizzata, il criterio degli "ultimi 24 redditi" in luogo di quello



CASSA RAGIONIERI

LA CASSAZIONE RAFFORZA L'APPLICAZIONE DEL PRO RATA

La Corte di Cassazione ha ritenuto non valida l'interpretazione del pro rata applicata dalla Cassa Ragionieri nel determinare i criteri del calcolo delle prestazioni pensionistiche.

previgente, più favorevole all'iscritto ("ultimi 15 redditi"), con conseguente liquidazione di una pensione di minore importo.

L'esame della decisione della Cassazione presuppone un rapido richiamo alle norme di legge succedutesi in materia e alla diversa posizione della giurisprudenza di merito successiva alla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La regola del *pro rata temporis* ("in base al tempo") è stata introdotta per le Casse privatizzate dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995,

n. 335, e comportava, nella formulazione originaria della norma, l'obbligo da parte delle stesse di procedere all'adozione di provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, **nel rispetto** delle anzianità già maturate. In sostanza le modifiche eventualmente introdotte nel sistema di calcolo della pensione dovevano operare esclusivamente per il futuro, senza incidere sulle annualità già maturate.

Detto principio, concepito dalla L. 335/95 in termini di applicazione stringente e rigorosa, è stato poi attenuato dal disposto dell'art. 1, com-

ma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che i medesimi Enti **devono aver presente** il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Quindi, in forza della terminologia usata dal legislatore, il principio del pro rata diviene un parametro di ponderazione unitamente ai criteri della gradualità e della equità fra generazioni, egualmente meritevoli di tutela.

Infine la legge di stabilità 2014 (approvata con L. 147/2013) ha introdotto (art. 1, comma 488), con riferimento all'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 sopra menzionata, una norma interpretativa autentica, con efficacia retroattiva, stabilendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore di tale legge (1.1.2007) si intendono legittimi ed efficaci **a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.**

Proprio la valenza della norma in questione costituisce il tema fondante della decisione della Corte di Cassazione.

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SUCCESSIVA ALLA L. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

La recentissima giurisprudenza di merito ha utilizzato il disposto sopra descritto come parametro normativo nei contenziosi in corso sempre relativi alla Cassa Ragionieri (ad es. *Tribunale di Milano - sezione Lavoro, sentenze nn. 1509 e 1613 del 2014*).

I giudici di merito hanno sostenuto la tesi che, alla luce dell'evoluzione normativa descritta, il principio del pro rata non sia più un obbligo per le Casse, ma soltanto un parametro da ponderare. Di conseguenza, dopo

l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, di cui i giudici di merito riconoscono la valenza interpretativa retroattiva, emerge dalle sentenze descritte la tesi per cui le riforme previdenziali adottate dalle Casse professionali atte a ridurre la spesa pensionistica, e pertanto finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, senza la rigida applicazione del pro rata al periodo antecedente l'entrata in vigore di tali riforme, non ledono il principio stesso. In sostanza i giudici hanno sostenuto i tentativi delle Casse di attenuare le disparità di trattamento ai fini pensionistici tra vecchi e nuovi iscritti e conseguentemente, in base a un principio di equità, di non erogare pensioni troppo generose rispetto alla contribuzione versata (vengono così considerate legittime la delibera della Cassa Ragionieri del 2002 e le seguenti).

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2014 N. 17892

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17892 del 2014 ha sostanzialmente ribaltato l'indirizzo formatosi dopo la legge di stabilità 2014 in merito all'applicazione del pro rata, riaffermando, nel solco di un consolidato orientamento della stessa Corte (anche se in riferimento a sentenze antecedenti alla L. di stabilità del 2014), la necessità di una rigida applicazione del principio per i provvedimenti adottati dalle Casse prima della entrata in vigore della L. 296/06. La Corte, infatti, nelle sentenze antecedenti alla legge di stabilità del 2014, aveva più volte affermato come il legislatore del 2006 ha "... *inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni*" così conferendo alle Casse uno spazio di manovra maggiore rispetto al passato, anche nell'ottica di richiedere ai sog-

getti con maggiore anzianità assicurativa un livello di "sacrificio" maggiore rispetto a quello imposto alle nuove "generazioni previdenziali" destinatarie di trattamenti pensionistici meno "generosi". L'applicazione flessibile del pro rata, tuttavia, è stata considerata legittima dalla Cassazione solo dopo l'entrata in vigore della legge e quindi per i provvedimenti adottati dalle Casse a partire dal 1 gennaio 2007.

Nella controversia concernente la Cassa Ragionieri, come evidenziato, la materia del contendere concerneva le modalità di calcolo applicate dalla Cassa nel determinare l'importo pensionistico della quota retributiva di un ragioniere, in quanto la Cassa, anche per gli anni antecedenti la riforma del 2002/2003, aveva applicato il criterio introdotto dalla normativa novellata, mentre la pensione spettante sarebbe stata più alta applicando il più favorevole criterio prevalente.

Le ragioni sostenute dalla Cassa

La Cassa nel giudizio aveva evidenziato che era stata adottata, nel biennio 2002/2003, una riforma articolata del sistema, con il passaggio dal criterio retributivo a quello contributivo, e la distinzione per gli associati di due quote di pensione (una calcolata con il retributivo, l'altra con il contributivo); il rispetto del pro rata, secondo la Cassa medesima, era avvenuto mantenendo il calcolo retributivo per tutte le annualità antecedenti alla riforma, seppur con l'applicazione del più ampio ventaglio dei "24 ultimi redditi" utili al calcolo della media reddituale in luogo dei 15 prevalenti ritenuto un criterio non intangibile in una riforma strutturale. La Cassa infine evidenziava in ogni caso l'efficacia sanante degli interventi legislativi successivi (Leggi nn. 296/06 e 147/2013).

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respin-

to il ricorso della Cassa Ragionieri, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la quota di pensione retributiva andava calcolata applicando il criterio previgente della media reddituale degli ultimi 15 anni, in quanto obbligo scaturente dalla corretta applicazione del pro rata;
- le modifiche normative della Cassa risalivano al 2002 e pertanto erano antecedenti alla L. n. 296/06 che ha mitigato il detto principio: pertanto la novella del 2006 non può avere efficacia sanante dei provvedimenti contrari alla normativa previgente. L'efficacia della legge del 2006 e quindi la facoltà di temperare il principio del pro rata rispetto ai criteri della L. 335/95, è *ex nunc* e quindi poteva valere solo per le delibere adottate successivamente all'entrata in vigore della legge (1.1.2007);
- alla norma contenuta nella Legge di stabilità 2014 non può attribuirsi natura retroattiva ed inoltre la stessa non può applicarsi nel giudizio di legittimità esaminato dalla Corte, perché "...subordinata ad un accertamento, l'essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, in ogni caso non consentito a questa Corte".

La Cassazione, per sostenere la tesi della non retroattività della normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2014, ha richiamato i limiti fissati dalla Corte Costituzionale al potere discrezionale del legislatore di emanare norme retroattive: deve ricorrere l'esigenza di "tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)". Nel caso esaminato la Cassazione non ha ravvisato la sussistenza dei "motivi di interesse generale" idonei ad attribuire efficacia retroattiva alle norme descritte che violerebbero così i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

La Cassazione inoltre ha ritenuto che la norma della L. di stabilità 2014 non può avere efficacia interpretativa in quanto non si limita ad as-

segnare alla normativa contenuta nell'art. 1, comma 763, L. 296/06, un dato significato tra quelli ad essa comunque ascrivibili, ma deroga attribuendole un significato nuovo e diverso rispetto al testo previgente ed inoltre in assenza dei *motivi imperativi di interesse generale* costituzionalmente rilevanti sopra menzionati. In definitiva tale norma non farebbe altro che rendere retroattivamente legittimi gli atti e le delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia. Attribuire efficacia retroattiva ad una legge a distanza di oltre 10 anni creerebbe pure un vulnus alla certezza del diritto.

Sul punto decisivo della materia del contendere, e quindi sulla effettiva portata dell'art. 1, comma 488, L. 147/13, la Cassazione ritiene in conclusione che il ricorso della Cassa deve essere rigettato sulla base di una lettura della normativa ivi contenuta conforme ai principi costituzionali.

Le reazioni

La decisione della Cassazione ha suscitato a diversi livelli una certa divisione di orientamenti, anche se appaiono prevalenti le posizioni critiche.

In particolare è stata evidenziata la discutibilità dell'assunto che nella materia trattata dalla Corte nel ricorso non sarebbero rinvenibili *motivi imperativi di interesse generale* in quanto la stabilità delle casse nel lungo periodo garantisce l'assolvimento delle fondamentali funzioni previdenziali, di rilevanza pubblica, relative ai pro-

fessionisti e quindi assicura che i relativi oneri non vengano rimessi allo Stato e in definitiva alla collettività. Inoltre, con riferimento all'impossibilità, in sede di giudizio di legittimità, dell'accertamento che la riforma introdotta dalla Cassa fosse finalizzata a garantire l'equilibrio di lungo periodo, si è fatto notare che, comportando la censurata riforma una contrazione della spesa pensionistica e un beneficio finanziario per la Cassa, risultava pacifico tale obiettivo.

In secondo luogo che la decisione della Corte è contraria all'equilibrio intergenerazionale e pertanto all'interesse delle nuove generazioni, già schiacciate dall'aumento contributivo e da un mercato del lavoro depresso.

Infine è stato rimarcato come la Cassazione sia andata oltre i poteri ad essa spettanti in quanto la censura, alla luce dei principi costituzionali, della norma contenuta nella legge di stabilità 2014, con la disapplicazione di fatto della norma, a rigore implica l'esercizio di una funzione che il nostro ordinamento assegna al giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. Di conseguenza non è da escludere che la Suprema Corte solleciti l'intervento della Consulta.

È doveroso evidenziare che l'Enpav ha adottato le riforme della propria gestione previdenziale prevedendone l'efficacia futura e quindi nel pieno rispetto dei diritti quesiti, applicando in modo rigoroso il principio del pro rata. ■



CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

PROGRAMMA FIXO

I liberi professionisti sono inclusi tra i beneficiari degli incentivi.

di **Sabrina Vivian**
Direzione Studi

I programma Fixo (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) - Scuola & Università si propone di colmare il divario che intercorre tra titolo di studio posseduto e richieste delle aziende/datori di lavoro, incoraggiando un'occupazione di qualità.

Sul sito di Italia Lavoro, agenzia di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile reperire informazioni dettagliate sul progetto Fixo e consultare gli Avvisi pubblici destinati alle **imprese interessate a richiedere contributi per l'inserimento occupazionale** di laureandi, laureati e dottorandi di ricerca con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca o contratti di lavoro subordinato.

Scade a fine anno (31 dicembre 2014) il bando Fixo "Scuola e Università", che prevede l'erogazione di incentivi a favore dei datori di lavoro di tutti i settori per l'assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di giovani under 30 (29 anni e 364 giorni), che non abbiano avuto, nei 12 mesi precedenti l'avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con il soggetto che riceve il contributo.

I liberi professionisti sono esplici-

tamente inclusi tra i possibili beneficiari degli incentivi.

La domanda di contributo può essere presentata da datori di lavoro che assumano a tempo pieno o parziale (con almeno 24 ore settimanali) con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati:

- allo svolgimento di attività di ricerca e di esperienze professionali oppure al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma di istruzione secondaria superiore
- certificato di specializzazione tecnica superiore
- diploma di tecnico superiore
- laurea triennale/magistrale
- master universitario
- diploma di specializzazione
- diploma di perfezionamento
- dottorato di ricerca.

Il contratto deve avere una **durata minima di 12 mesi**.

Il contributo economico previsto dal bando è pari a 6.000 Euro per ogni assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno, 4.000 se a tempo parziale (ovvero almeno 24 ore settimanali).

Non è ammessa la sostituzione dei lavoratori per cui è concesso il contributo, mentre, in caso di licenziamento o dimissione volontaria, si dovrà dare comunicazione a Italia Lavoro.

Sono ammissibili al contributo esclusivamente i contratti sottoscritti a partire dal 24 giugno 2014 e comunque la domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di apprendistato per il quale il contributo è richiesto.

La durata del periodo di formazione (minimo 6 mesi) è rimessa alle Regioni, in accordo con le parti sociali e gli organi istituzionali tra cui le università e altre istituzioni scolastiche e formative. La formazione dell'apprendista deve svolgersi nell'ambito dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro ha la possibilità di co-progettare il percorso formativo in ragione di proprie esigenze inserendo in organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione e a far crescere la produttività del lavoro. Le spese sostenute per la formazione sono escluse dal calcolo Irap.

Inoltre sono previsti sgravi contributivi:

- applicazione dell'aliquota al 10% della retribuzione imponibile per le imprese con 10 dipendenti e più;
- sgravio contributivo al 100% nei primi 3 mesi di contratto (dal quarto si applica l'aliquota del 10%) per imprese con meno di 10 dipendenti (ed è questo il caso della maggior parte dei piccoli ambulatori veterinari su tutto il territorio nazionale).

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma web raggiungibile al seguente indirizzo <http://FixoL4.italialavoro.it>

Le strutture interessate devono effettuare la registrazione per ricevere codice utente, PIN e password.

I professionisti, in sostituzione al numero di iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno inserire l'Ordine professionale di iscrizione e il numero di matricola.

L'assegnazione del contributo avviene a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. ■

The screenshot shows the 'AREA RISERVATA' (Reserved Area) of the Fixo website. It includes a login form with fields for 'Codice utente' (User code) and 'Password', and a 'Login' button. Below the login form, there is a section for 'Recupera le credenziali di accesso' (Recover access credentials) with a 'Registrare Azienda' (Register Company) link. The page also contains several informational paragraphs in Italian regarding the system's access and the application process for the Fixo program.

CASSA VERSUS ISCRITTI

NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPAV

Rateazione dei contributi.

di Paola Fassi
Dirigente Direzione Contributi

Importanti novità sul fronte versamento dei contributi. Entro il 31 gennaio i Veterinari potranno entrare nell'area riservata di Enpav Online e, con un semplice click, chiedere la rateazione dei contributi dovuti per lo stesso anno.

CONTRIBUTI MINIMI

Sono ormai 13 anni, da quando cioè l'Enpav riscuote direttamente mediante bollettini M.Av, che i contributi

minimi devono essere versati in due rate con scadenza 31 maggio e 31 ottobre.

Un'ulteriore rateazione poteva essere richiesta nel caso in cui l'iscritto si trovasse in situazione di obiettiva difficoltà economica ed essere deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

La novità è che **dal 2015 tutti potranno richiedere di pagare i contributi minimi dovuti nell'anno, in 4 rate oppure in 8 rate.** Per chi chiederà di pagare in 4 rate le scadenze sono: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre.

Per le 8 rate i contributi dovranno essere pagati alle scadenze del: 31

marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre.

Se l'iscritto non fa nessuna richiesta entro il 31 gennaio, i contributi dovranno essere pagati in due rate: 31 maggio e 31 ottobre.

A chi richiede il pagamento in 4 oppure 8 rate, non sarà applicato alcun interesse ma esclusivamente il costo di emissione dei M.Av. di Euro 0,96 ciascuno, richiesto dalla Banca Popolare di Sondrio.

MODELLO 1 E CONTRIBUTI ECCEDENTI

Restano invariati i dati reddituali da dichiarare sul Modello 1.

Ricordiamo che i liberi professionisti che si avvalgono di collaboratori esterni devono compilare anche il Modulo B, su cui dovranno indicare i nominativi dei collaboratori ed i compensi a questi corrisposti incluso il contributo integrativo del 2%. In tal modo si evita una duplicazione del 2% sulla medesima prestazione ed il dichiarante potrà sottrarre nella sua dichiarazione il contributo integrativo già pagato ai collaboratori.

A partire dal Modello 1/2014, il termine di presentazione passa dal 31 ottobre al 30 novembre e la presentazione è consentita esclusivamente per via telematica (come era



già previsto per la scorsa annualità) tramite l'area riservata del sito internet www.enpav.it, accedendo al menù di Enpav Online "Trasmissione Modelli".

Altra novità è che, sempre **entro il 30 novembre 2014**, gli iscritti possono rettificare i dati comunicati con il **Modello 1**, attraverso la funzione "Rettifica Modelli" di Enpav Online.

Per consentire le eventuali rettifiche, i **bollettini M.Av** per il pagamento dei contributi eccedenti non sono più emessi contestualmente alla trasmissione del Modello 1, ma **vengono resi disponibili all'interno del menù "Consultazione M.Av/SDD" di Enpav Online solo dopo la scadenza del 30 novembre**.

Cosa succede se l'errore nei dati dichiarati si scopre dopo il 30 novembre?

In questo caso non è più possibile la rettifica online; l'iscritto deve trasmettere all'Ufficio Contributi dell'Ente tutta la documentazione cartacea. La data di invio dei documenti di rettifica viene considerata come data di trasmissione del Modello 1, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni per il ritardato invio.

Quando pagare?

Le scadenze cambiano a seconda

dell'importo da pagare.

In sintesi:

a) se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è inferiore a 1.500,00 Euro, il pagamento deve avvenire in un'unica rata **con scadenza 28 febbraio 2015**;

b) se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è superiore o uguale a 1.500,00 Euro ed il Modello 1/2014 è presentato entro la scadenza del 30 novembre, vengono automaticamente emessi **2 M.Av. per ogni contributo (soggettivo e integrativo) con scadenza 31/01/2015 e 28/02/2015**;

c) se la somma dei contributi eccedenti (soggettivo + integrativo) è superiore a **6.193,13 Euro** (equivalenti a 2,5 volte i contributi interi minimi totali del 2014), l'iscritto può presentare **dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2015**, attraverso l'area riservata Enpav Online, una domanda di rateizzazione in **6 rate mensili, con prima scadenza 28 febbraio 2015**.

Sulle singole rate sono applicati gli interessi di dilazione al tasso legale.

Per poter accedere a questa rateizzazione devono ricorrere le seguenti condizioni:

- **presentazione** del Modello 1 entro la scadenza del **30/11/2014**;
- **regolarità contributiva** all'atto della presentazione della domanda;

- **presentazione della domanda di rateazione entro e non oltre il 31 gennaio 2015**.

CONTRIBUTO MODULARE

È il contributo facoltativo dovuto da chi aderisce alla pensione modulare, scegliendo di versare un'aliquota variabile compresa tra il 2% ed il 14% del reddito dichiarato.

Ricordiamo che l'opzione deve essere rinnovata ogni anno, attraverso il Modello 2 che, a partire da quest'anno, dovrà essere trasmesso, al pari del Modello 1, entro il 30 novembre.

Anche per il contributo modulare sono intervenute alcune novità per quanto riguarda il numero delle rate.

In sintesi:

a) se il contributo modulare è di importo inferiore a 1.500,00 Euro, il versamento deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del Modello 2;

b) se il contributo modulare è superiore o uguale a 1.500,00 Euro vengono automaticamente emessi **2 M.Av. con scadenza 30 settembre e 30 novembre**. ■

Entro il 30 novembre: presentazione telematica del Modello 1 e Modello 2 (facoltativo).
Eventuale rettifica online dei Modelli.

1° dicembre: i bollettini M.Av. dei contributi eccedenti (se dovuti) saranno disponibili nell'area riservata di Enpav Online.

Se i contributi (soggettivo ed integrativo) sono complessivamente inferiori ad Euro 1.500: Rata unica con scadenza **28 febbraio**

Se i contributi (soggettivo ed integrativo) sono complessivamente uguali o superiori ad Euro 1.500: Due rate automatiche con scadenza **31 gennaio e 28 febbraio**.

Se i contributi (soggettivo ed integrativo) sono complessivamente superiori ad Euro 6.193,12: l'iscritto può richiedere online, **entro il 31 gennaio**, il pagamento in 6 rate con scadenza mensile a partire dal 28 febbraio. La rateazione è consentita solo se:
- il Modello 1 è stato inviato entro il 30 novembre;
- la posizione contributiva è regolare



che ne è derivata, le Stp non sono riuscite a decollare nel panorama italiano.

È dello scorso maggio l'ultima interpretazione della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di una Stp costituita in forma di Srl per svolgere l'attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro, in merito alla tipologia del reddito prodotto, alla sua determinazione nell'ambito dell'imposizione diretta e dell'Irap, all'eventuale assoggettamento dei compensi a ritenuta e del reddito a contribuzione previdenziale.

Pur tralasciando l'aspetto previdenziale, l'Agenzia delle Entrate fornisce risposte molto nette sotto l'aspetto tributario, affermando che quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma societaria, vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d'impresa. Viene ritenuta determinante, infatti, la veste giuridica societaria in cui l'attività viene esercitata, piuttosto che la natura professionale dell'attività medesima.

Questo fa sì che vadano applicati gli articoli 6, ultimo comma e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d'impresa "i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali". Ciò determina l'applicazione del principio di competenza e non di cassa, il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto dei compensi relativi alle prestazioni rese e, ai fini Irap, che il valore della produzione vada determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali in luogo di quella che attiene ai lavoratori autonomi.

Ma nel "Pacchetto Semplificazioni", definitivamente approvato lo scorso luglio, viene affermato che le Stp producono reddito da lavoro autonomo, estendendosi a tali società il medesimo trattamento fiscale previsto per le associazioni tra professionisti.

PROFILO FISCALE

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le Stp potrebbero rappresentare un'opportunità interessante per i professionisti in crisi di liquidità.

a cura della Direzione Studi

Risale al primo gennaio 2012 la possibilità di costituire le "società tra professionisti" (le c.d. Stp), ossia società che hanno per oggetto l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

L'art. 10 della legge n. 183/2011 ha infatti abolito il divieto, risalente ad una legge del 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo nella formula dello "studio associato".

Sia la legge n. 183 che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, pur disciplinando la vita delle società sotto molti profili, mancano di indicazioni per quanto riguarda il loro regime fiscale e previdenziale.

Sotto il profilo fiscale, l'Amministrazione finanziaria si è sforzata di col-

mare tale lacuna tramite l'emanazione di due risoluzioni giungendo, però, a conclusioni tutt'altro che univoche, qualificando come reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati (risoluzione 118E del 2003) e come reddito di impresa quello delle società di ingegneria (risoluzione 56/2006).

Di fatto, dal punto di vista fiscale, l'individuazione della natura del reddito dipende da due elementi: soggettivo, cioè la veste giuridica del soggetto che esercita l'attività; ed oggettivo, vale a dire il tipo di attività svolta. L'analisi dei due elementi porta a conclusioni differenti: se si riconosce la prevalenza dell'elemento soggettivo il reddito prodotto dalla Stp si considera reddito d'impresa mentre se viene data rilevanza al presupposto oggettivo, si arriva a concludere che la Stp produce reddito da lavoro autonomo.

Proprio per questo e per l'incertezza

Con le conseguenti implicazioni fiscali:

- l'applicazione del principio di cassa
- l'attribuzione del reddito ai soci
- l'applicazione della ritenuta di acconto

Quasi alla fine del 2014 appare ormai chiaro l'insuccesso di questa forma societaria: risultano oggi attive solo 341 Stp, di cui 125 tra avvocati. Ma si tratta di una "morte annunciata", e l'arma è stata l'incertezza normativa, in particolare quella relativa alla natura del reddito derivante. Ma le Stp potrebbero rappresentare un'opportunità interessante per i professionisti in crisi di liquidità: la forma societaria può infatti permettere un più facile accesso alle fonti di credito tradizionali e ai bandi di finanziamento europei.

Dal punto di vista previdenziale, le Casse si sono mosse in autonomia per coprire il vuoto normativo. Le Casse

dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, hanno adottato tre delibere identiche, approvate dai Ministeri vigilanti.

In sostanza i consulenti del lavoro, i commercialisti e i ragionieri soci di una Stp devono sottostare alle normali regole della propria Cassa di appartenenza.

Nello specifico:

- la Stp è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale dovuta a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini Iva in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci;
- il volume d'affari ai fini Iva complessivo, da porre a base di calcolo del contributo integrativo dovuto annualmente alla Cassa dal professionista socio di Stp, è determinato sommando all'eventuale volume di affari ai fini Iva prodot-

to individualmente e/o in associazione professionale, l'ammontare pari al volume d'affari complessivo della Stp (al netto della maggiorazione) moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso in cui tra i soci della Stp siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti;

- ciascun socio professionista della Stp deve annualmente comunicare alla propria Cassa il reddito netto professionale complessivo e il volume di affari ai fini Iva complessivo, e versare la relativa contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta secondo il regime previdenziale della propria Cassa di appartenenza. ■

MINISTERO DEL LAVORO, ADEPP E CONFPROFESSIONI

Tre attori istituzionali per un'azione sinergica a favore dei giovani professionisti

Lo scorso luglio il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il Presidente Adepp Andrea Camporese e quello di Confprofessioni, Gaetano Stella, hanno firmato un protocollo d'intesa per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la valorizzazione della formazione e del tirocinio, in un'ottica di sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo.

"Il nostro impegno sarà duplice - ha spiegato Camporese nel suo comunicato - da una parte lavoreremo per rafforzare la cooperazione con le istituzioni nazionali e regionali competenti, supportandole nel lavoro di comunicazione con i giovani professionisti; dall'altra saremo i portavoce delle istanze e delle problematiche che ne ritardano l'ingresso nel mercato del lavoro. È impossibile, oggi, non combinare i nuovi fabbisogni formativi con le esigenze del mercato del lavoro."

Il protocollo si installa sul piano nazionale per la "Garanzia per i Giovani" che, in attuazione della Raccomandazione Ue del 22 aprile 2013, deve garantire, attraverso un pacchetto di misure di politica attiva, ai giovani italiani che si iscrivano al programma entro il 29esimo anno di età, in un periodo massimo di 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dal termine degli studi, un'offerta qualitativamente valida di lavoro o di formazione: uno stage, un tirocinio o un colloquio di lavoro.

I tre firmatari si impegnano, tra l'altro, a promuovere, con progetti congiunti, tra i destinatari del programma "Garanzia per i Giovani", percorsi di avvio alla libera professione.

Le iniziative, formative e lavorative, coinvolgeranno anche gli studi professionali, rendendoli protagonisti della valorizzazione delle competenze dei giovani in un percorso strutturato e che possa portare alla piena occupazione.



NELL'OMV DI FIRENZE E PRATO IL DIRIGENTE VETERINARIO DIRIGE E IL MEDICO VETERINARIO CURA

SOCCORSO ANIMALI: EQUIVOCI IN CORSO

Il progetto di Soccorso Animali, una buona pratica fondata su professionalità, chiarezza di ruolo e sussidiarietà.

di **Enrico Loretto**
*Presidente Ordine dei Veterinari
di Firenze*

Una norma inserita in un dispositivo di tutela della pubblica incolumità, il codice della strada, deve essere tradotta in operatività

sanitaria: è questo il problema con cui l'intera categoria Veterinaria è chiamata a misurarsi.

Per Legge, il cittadino deve chiamare soccorso, ma non esiste oggi una legge nazionale che obblighi lo Stato a dare soccorso.

Se l'ambito normativo è povero ed equivoco, le aspettative degli utenti,

la sensibilità collettiva ma soprattutto la nostra coscienza professionale, ci obbligano a sviluppare un sistema di risposta.

Molteplici le criticità, per certi versi drammatizzate dalla carenza normativa: la sanità pubblica veterinaria non ha, se non in alcune poche regioni, attività e competenze in campo di assistenza, né si può pensare che l'obbligo di assistenza previsto dall'art. 16 del nostro codice deontologico possa costituire una base vincolante per una risposta adeguata costante e ripetuta nel tempo.

Su tutto questo, grava appunto un equivoco di fondo, che vale una riflessione: il soccorso veterinario per animali vittime di incidente stradale è materia diversa dal campo umano.

In particolare, tralasciando per un attimo la incomparabilità delle risorse destinate, va valutato attentamente, vista anche l'estrema varia-

bilità di specie dei soggetti da soccorrere, il problema del contenimento, che di fatto limita l'obiettivo dell'intervento sulla strada: la sedazione, il controllo del dolore, il veloce riferimento dell'animale ad un livello superiore di assistenza in una struttura attrezzata, in piena sicurezza.

Ha poco senso, in campo veterinario, ipotizzare di impostare delicate manovre di assistenza e di rianimazione in strada, magari fatte da soccorritori non veterinari, ignorando il potenziale di rischio rappresentato da un animale ferito libero.

Il codice della strada è orientato verso "animali domestici, d'affezione, protetti".

Questo ambito operativo sarebbe già ampio e problematico, considerata l'estrema variabilità di specie potenzialmente coinvolte, nonché la diversa accezione di animale protetto tra le diverse regioni e non appare dirimente la successiva circolare applicativa del Min. salute che parla di animali "domestici, d'affezione, selvatici", corroborando in una certa misura un'interpretazione estensiva: sono animali protetti, in forza della tutela dalla Legge 189/04 (Maltrattamento ed uccisione di animali) tutti gli animali: nessun animale deve morire in strada senza possibilità di soccorso.

Evidente che questo non possa che essere condiviso dalla nostra categoria, ma al di là dell'esegesi giuridica e della valutazione etica, allarga l'ambito operativo e di fatto allarga il novero delle criticità da affrontare.

In particolare, per la successiva collocazione di animali guariti o stabilizzati, ma non immediatamente ricollocabili se non in degenza e custodia protetta; quindi la fase successiva al pronto soccorso è da inventare caso per caso ovvero da costruire in via preventiva con più soggetti ed enti.

Da rilevare come la competenza tecnica non è messa in discussione: oggi non mancano medici veterinari

preparati in materia di pronto soccorso, formati anche verso interventi su specie non convenzionali.

Certamente però si pongono problemi organizzativi di notevole portata, in primis il problema della copertura dei costi.

Gli animali di città sono riferibili al sindaco come soggetto responsabile in caso di animali non identificati, per i cani si può ipotizzare una discreta possibilità di restituzione al proprietario, quindi copertura delle spese.

Per i gatti, incontrastati protagonisti dell'infortunistica stradale cittadina, l'anagrafe è ancora in embrione: i costi sono quindi pubblici, come sostanzialmente per tutte le altre specie, in particolare i selvatici, ove l'attuale fase di transizione delle Province complica ulteriormente il quadro operativo.

Da sottolineare infine come esistono già interessati competitori, pronti ad enfatizzare eventuali incrinature di una risposta non perfettamente appropriata.

Su questi termini di riflessione e valutazione, non certo con la presunzione di chiarire gli equivoci, ma con lo spirito di servizio che la società ci richiede, l'azienda sanitaria di Firenze e l'ordine dei medici veterinari di Firenze e Prato hanno impostato ormai da quattro anni un **progetto di Soccorso Animali**, basato su condivisi termini di professionalità, chiarezza di ruolo, sussidiarietà.

Gli elementi del sistema sono tra loro connessi, in un costante livello di confronto:

- Una struttura direzionale di bacino provinciale: l'igiene urbana veterinaria dell'azienda sanitaria di Firenze, che gestisce il livello di attivazione, il servizio di recupero animali, il canile sanitario e la degenza successiva di altri animali, la gestione economica e la comunicazione.
- Un contratto di servizio tra azienda sanitaria, comuni e provincia, per definire le procedure, concordare i percorsi assistenziali ed in-

dividuare le risorse necessarie.

- Un protocollo operativo tra ordine e azienda sanitaria, che definisce il livello di assistenza ed il relativo profilo tariffario, di fatto trasformando le strutture veterinarie sul territorio in nodi del sistema di rete del soccorso. L'animale soccorso nella struttura privata viene trasferito entro 12 ore ad altro livello di custodia, i costi, nel caso di animale non di proprietà, sono coperti dal progetto.

Negli anni, con i correttivi neces-



sari, pur con qualche difficoltà legata al profilo sperimentale del progetto, la risposta si è dimostrata adeguata alla domanda del territorio: nel 2013 sono stati soccorsi 389 animali (19 cani, 134 gatti, 236 selvatici), con un impegno finanziario di € 40.900 e la collaborazione di 16 strutture veterinarie sul territorio provinciale.

L'esperienza non può certo dirsi conclusa; lo schiudersi di nuove possibilità di collaborazione con l'università, con il volontariato, con le Istituzioni, ci convince a sviluppare ulteriormente il sistema di risposta: per certi versi una risposta semplice ad un problema complesso.

In estrema sintesi si chiama professionalità: il dirigente veterinario dirige, il medico veterinario cura. ■

L'OMV DI GROSSETO E I PROGETTI LIFE IBRIWOLF E MEDWOLF

UN PIANO STRATEGICO PER LA RIDUZIONE DEL RANDAGISMO CANINO

La sinergia tra Ordine ed enti istituzionali valorizza il ruolo dei liberi professionisti.



di **Roberto Giomini**
Presidente Ordine dei Veterinari di Grosseto

Negli ultimi anni, numerosi comuni della provincia di Grosseto sono stati interessati dal fenomeno delle predazioni ed aggressioni al patrimonio zootecnico ovino, con gravi danni per le aziende coinvolte, sia diretti (morte di animali o macellazione di quelli feriti), sia indiretti (aborti, mancata produzione di latte, minore fertilità dei greggi); il tutto ha portato pesanti ripercussioni economiche non solo sui singoli allevatori, ma sull'intera filiera agroalimentare del latte ovino della Provincia.

Le continue predazioni sono state, e continuano ad essere, motivo di profonda divergenza e scontro anche acceso tra il mondo allevatorio e le associazioni animaliste, con i primi che individuano soprattutto nella presenza del lupo la causa principa-

le degli assalti ai greggi e le seconde che difendono il diritto di sopravvivenza di questa specie protetta, considerando anche la presenza sul territorio di cani vaganti e ibridi cane/lupo.

Le istituzioni pubbliche si sono trovate al centro di questa problematica ed hanno cercato di trovare soluzioni che tenessero conto delle esigenze socio-economiche della filiera ovina e delle istanze del mondo ambientalista.

In questo quadro nascono due progetti: **Life Medwolf**, finalizzato a ridurre il conflitto tra la presenza del lupo e le attività antropiche nelle aree rurali attraverso l'adozione di pratiche in grado di diminuire gli attacchi al bestiame e **Ibriwolf**, con lo scopo di contrastare la perdita di identità genetica del lupo in provincia di Grosseto, grazie all'adozione di misure volte ad indicare le migliori strategie per l'identificazione degli ibridi, redigendo un piano strategico per

la diminuzione del randagismo canino e sviluppando una banca dati sulla presenza degli ibridi sul territorio provinciale.

All'interno di questo ultimo progetto, è stato realizzato un percorso per la definizione del "Piano strategico provinciale per la riduzione del randagismo canino" che ha visto la partecipazione attiva dei comuni, delle associazioni ambientaliste/animaliste, di



ROBERTO GIOMINI

E-hoiè, 8 anni

*“DbD, Dog blood Donors
è la banca dati dei cani
donatori di sangue.
Invita i tuoi clienti ad
iscrivere il proprio animale.
Insieme potrete salvare
la vita ad un altro cane!”*

Putin, 2 anni



DbD
Dog blood
Donors

**CON DbD SALVERAI LA VITA
A MOLTI CANI!**

www.dogblooddonors.it

IL PROGETTO

DbD, Dog blood Donors, è la banca dati dei cani donatori di sangue, finanziata dal fondo solidale permanente di Almo Nature “Almore Fund”, con il patrocinio di ANMVI e FNOVI.

Ciò rende possibile per la prima volta in Italia la creazione e l'iscrizione volontaria dei cani ad **una banca dati fruibile da tutti i medici veterinari, una piattaforma per facilitarti nel tuo lavoro** ogni qual volta avrai bisogno di trovare una cane donatore per una trasfusione di sangue.



I proprietari di cani potranno iscrivere il proprio animale a partire dal 1° ottobre 2014 candidandolo a diventare un donatore oppure usufruire del servizio in caso di necessità attraverso il proprio medico veterinario.

Tutti i proprietari potranno iscrivere il proprio cane alla DbD, verificandone prima i requisiti necessari e rivolgendosi poi al proprio medico veterinario per il **test del gruppo sanguigno (gratuito)** e l'attivazione dell'animale tra i donatori della DbD.

L'ISCRIZIONE ALLA DbD E IL TEST DEL GRUPPO SANGUIGNO SONO COMPLETAMENTE GRATUITI.



Il medico veterinario dovrà registrare la propria struttura per accedere e consultare la banca dati (iscrizione del cane donatore e/o ricerca del donatore) **compilando un semplice form.**

La registrazione non solo permetterà al medico veterinario di utilizzare la banca dati, ma **darà visibilità alla sua struttura che sarà ricercabile dai proprietari di cani** interessati all'iscrizione del proprio cane: l'attivazione di quest'ultimo tra i donatori è possibile solo dopo visita e test sanguigno presso un medico veterinario registrato.



Grazie alla DbD, **i cani** hanno l'opportunità di accedere ad una trasfusione di sangue in tempi rapidi e di usufruire di un controllo veterinario e del test gratuito del gruppo sanguigno.

Una trasfusione di sangue può salvare la vita ad un cane ferito o malato.

COME FUNZIONA

01



Il proprietario del cane deve accedere al form che trova su www.dogblooddonors.it e compilarlo con tutti i dati anagrafici richiesti: sia i suoi sia quelli del suo cane.

02



Dovrà poi completare la registrazione portando il cane presso una delle strutture veterinarie abilitate, oppure dal medico veterinario di fiducia (che potrà iscriversi alla banca dati se non lo avesse ancora fatto).

03



Il medico veterinario valuterà l'idoneità del cane, che dovrà essere regolarmente iscritto all'Anagrafe Canina, e nel caso in cui l'animale sia in possesso di tutti i requisiti, procederà con il prelievo di sangue per la tipizzazione del gruppo sanguigno e completerà la scheda di iscrizione del cane alla DbD.

Questa prestazione non avrà alcun costo per il proprietario poiché i medici veterinari iscritti alla DbD usufruiscono di una convenzione con la banca dati stessa.

Le spese relative al costo del prelievo e del test per la tipizzazione del gruppo sanguigno, per un importo pari a 25,00 euro + IVA, verranno sostenute da "Almore Fund" e pagate direttamente al medico veterinario.

Al momento della donazione, i donatori saranno sottoposti agli esami del sangue come previsto dalla Linea Guida in materia (pubblicate su www.dogblooddonors.it).

Il costo dell'esame del sangue e le pratiche trasfusionali saranno addebitate dal medico veterinario curante al ricevente senza alcun costo per il donatore.

04



In caso di necessità, il medico veterinario potrà accedere alla banca dati, consultarla filtrando i risultati a seconda della necessità e contattare un proprietario per richiedere la sua disponibilità a portare il cane presso la struttura veterinaria per salvare la vita ad un altro cane.

Qualora i cani donatori iscritti regolarmente alla DbD si trovassero nella necessità di ricevere il sangue, diventando quindi da donatori a riceventi, il costo della sacca di sangue sarà interamente coperto da "Almore Fund" per un importo massimo di 150,00 + IVA.

Il medico veterinario iscritto alla DbD si impegna a mantenere aggiornata la banca dati compilando i campi obbligatori ogni qualvolta vi accederà.

UN'INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO FINANZIATA DA:



Con il patrocinio di:




**NON ASPETTARE OLTRE, REGISTRA LA TUA STRUTTURA ALLA DbD:
INSIEME AI TUOI PAZIENTI POTRAI SALVARE LA VITA A MOLTI CANI!
VUOI SAPERNE DI PIÙ?**

www.dogblooddonors.it



DbD
Dog blood
Donors



Dott.ssa Giannini Benedetta
T. 346 8418779 - 010 2535551 - E. infovet@almo.eu

quelle venatorie, delle organizzazioni agricole e del servizio veterinario della Asl 9 di Grosseto, oltre alla provincia di Grosseto; è stato costruito un documento di pianificazione, che individua una serie di priorità da mettere in atto per ottenere una significativa riduzione del fenomeno nel territorio provinciale, con l'obiettivo dichiarato di conservare in purezza il lupo.

Alla formale adozione di questo documento, farà seguito la costituzione di un "tavolo tecnico per la riduzione del randagismo", composto dagli stessi enti ed associazioni interessati alla nascita del progetto Life Ibrivolf, con la provincia di Grosseto che ha già individuato alcune azioni propedeutiche che il tavolo tecnico metterà in atto a partire dai prossimi mesi, quali per esempio quelle di sensibilizzazione del piano del randagismo e ibridazione lupo/cane, fino alla promozione di buone pratiche di gestione del cane.

Anche l'ordine dei veterinari di Grosseto è stato chiamato a far parte di questo tavolo, considerato che il suo contributo sarà quello di affiancare i colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno già fornito utili elementi, ma soprattutto di indicare e di attuare soluzioni per alcune misure del piano che vedranno protagonista la componente libero professionale della categoria.

Tra le azioni di prevenzione previste, quella ritenuta tra le più importanti consisterà nel controllo delle nascite: i veterinari libero professionisti, adottando una tariffa concordata tra l'ordine e la provincia, potranno sterilizzare i cani detenuti in aree rurali, previa richiesta da parte dei proprietari.

Altre attività descritte nel piano ci vedranno impegnati nella capillare applicazione ed incentivazione della normativa regionale dell'anagrafe canina in ambiente rurale, nella formazione di un albo di veterinari abilitati all'uso del fucile lancia siringhe, nell'assicurare la nostra presenza negli istituti scolastici al fine di diffondere la cultura del possesso responsabile del cane, specie nelle zone di campagna, quale elemento essenziale per la lotta al randagismo, comprese iniziative per una corretta gestione del rapporto uomo/cane fino all'illustrazione delle principali zoonosi trasmesse, per evitare i possibili rischi per la salute umana.

All'interno del progetto Medwolf e quindi in relazione alla questione più specifica dei danni agli allevamenti, già operano sul territorio due veterinari liberi professionisti incaricati dalla provincia, la cui presenza permette una migliore e più attenta sinergia operativa con l'ordine, che, così coinvolto, potrà ancora di più dare una maggiore autorevolezza al ruolo della veterinaria, sia pubblica sia privata, tra tutti gli organismi presenti.

Si tratta di un contributo importante per il raggiungimento degli scopi specifici previsti dai due progetti e per la messa a punto di strategie percorribili ed adatte al territorio della nostra provincia. ■

scegliete l'eccellenza

contro la

Malattia di Aujeszky

AD live
SUIVAX®



Vaccino vivo attenuato delecto contro la Malattia di Aujeszky

ADiuvant
SUIVAX®



Vaccino vivo attenuato delecto contro la Malattia di Aujeszky
con ADIUVANTE ESCLUSIVO FATRO



la salute animale per la salute dell'uomo

FATRO - Industrie Farmaceutiche Italiane - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051 6512711 - Fax 051 6512714 - www.fatro.it - email: info@fatro.it

AMMODERNARE IL RPV

LA POLIZIA VETERINARIA È MATERIA ESCLUSIVA DELLO STATO

Quando una legge regionale in materia sanitaria è dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

di Federico Molino

Ha destato una vasta eco, a livello nazionale e tra gli addetti al settore, la sentenza numero 173 della Corte costituzionale con cui si dichiara illegittimo un articolo della Legge regionale della Valle d'Aosta numero 13 del 2013 "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria".

L'11 giugno 2014, infatti, è stata resa pubblica la sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 - comma 2 della legge regionale suddetta, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ricorso

notificato a luglio 2013.

In pratica, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 che abolisce alcuni obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria, mentre viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, considerato che l'articolo in oggetto (protezione animale) è riconducibile alla materia "zootecnia" su cui la Regione ha competenza legislativa primaria; per quest'ultimo articolo la sentenza non entra quindi nel merito dei contenuti, considerato che la Regione non ha invaso le competenze dello Stato.

Vediamo ora nello specifico di cosa trattavano gli articoli messi in di-

scussione e proviamo a fare qualche riflessione in merito.

L'art. 5 della Lr n. 13/2013 - "*Determinazioni in materia di polizia veterinaria*", aboliva di fatto sul territorio regionale alcuni obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria, ormai messi fortemente in discussione anche dalla comunità scientifica, in quanto non più attuali e poco efficaci nel limitare la diffusione di malattie infettive e non zoonosiche.

Tra questi, l'obbligo di denuncia per malattie quali ad esempio la rinotracheite infettiva bovina, l'influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina (...), la distomatosi dei ruminanti, la strongilosi polmonare ed



intestinale dei ruminanti, la rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini, l'ipodermosi bovina, senza dimenticare la peste europea e la varroasi delle api.

Oltre all'obbligo di denuncia delle patologie suddette, la disposizione regionale "aboliva le certificazioni del veterinario dell'Asl competente in materia di movimentazione del bestiame per motivi d'alpeggio ed eliminava anche alcune tipologie di vigilanza sanitaria dell'Asl sugli allevamenti, invadendo competenze legislative nazionali ed intervenendo su disposizioni e misure del Regolamento di Polizia veterinaria (Dpr n. 320 del 1954)".

Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva giudicato anticostituzionali leggi promulgate da altre regioni che intervenivano su disposizioni e misure del regolamento di polizia veterinaria del 1954; il regolamento, seppur datato, assicura uniformità della disciplina sanitaria su tutto il territorio nazionale, sia relativamente ai programmi di prevenzione, di controllo e di vigilanza, sia da un punto di vista sanzionatorio, condizione irrinunciabile per permettere al Ministero della salute, l'applicazione di convenzioni e programmi di profilassi internazionali.

La Legge regionale valdostana ha però avuto il merito di rivitalizzare il dibattito su una normativa nazionale ormai vetusta e non sempre applicata, senza ovviamente intervenire sui controlli delle malattie soggette a profilassi obbligatoria.

È evidente a tutti come l'applicazione di alcuni articoli del regolamento suddetto, spesso visto come un aggravio in termini di risorse professionali ed economiche, vada a scapito di altre attività più mirate o di efficaci progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria, magari supportati da prove scientifiche, linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (*evidence based medicine*).

L'obbligo di denuncia di alcune malattie (la cui abolizione veniva in-

dicata nella legge regionale) non è più attuale, tenuto conto che l'adozione di misure di biosicurezza e di buone prassi operative ed igienico-sanitarie sono state in grado negli anni di contenere da sole la loro diffusione.

Per fare qualche esempio pratico basti ricordare che in Valle d'Aosta esiste il Piano regionale di eradicazione dell'Ibr (Lr 4/2012), approvato con Dec. 2014/90/UE; per quanto riguarda la distomatosi è presente da anni un piano volontario regionale di trattamenti e relativamente all'ipodermosi è presente da anni un piano obbligatorio regionale di trattamenti.

La peste europea e la varroasi delle api sono invece riconosciute dalla letteratura scientifica come malattie presenti a livello endemico su tutto il territorio italiano.

L'impugnativa della Corte costituzionale riguardava anche l'art. 7, comma 2 della Lr n. 13/2013, che stabilisce che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1, possono essere stabulati indifferente sia alla posta fissa, sia in gruppo".

Secondo l'impugnativa questo articolo era in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute (Allegato 1, punto 8 del d.lgs. n. 126 del 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli") che così recita: "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte ...".

La sentenza dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, per i motivi citati in premessa: trattasi non di tutela della salute, ma di zootecnia, tema su cui la regione ha competenza legislativa primaria.

A tal proposito è opportuno ricordare che la stesura di questo articolo

di legge fa seguito ad una serie di quesiti sottoposti al Ministero della salute, in cui era stata descritta la particolarità della zootecnia di montagna che prevede la stabulazione dei vitelli nelle stalle di fondo valle nella sola stagione invernale-primaverile, con allevamento al pascolo per oltre 5-6 mesi all'anno; trattasi di una tipologia di allevamento peculiare di tutte le aree montane e alpine.

La "realtà allevatoriale" valdostana è stata quindi riconosciuta dal parere del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011, in cui si sottolinea «che i vitelli di razza valdostana esigono una gestione che deve essere consona alla loro particolare nevrilità e che l'utilizzo della "posta" non influenza negativamente il benessere di questi animali».

Con il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale si sottolinea come nelle nostre aziende zootecniche i due sistemi di allevamento, in gruppo o alla posta fissa, siano equivalenti; il tutto supportato anche dai risultati di una ricerca scientifica, affidata nel 2008 dalla Regione Valle d'Aosta alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco dell'Università di Torino, che ha confrontato tipologie di allevamento in gruppo o alla posta, senza evidenziare nei due gruppi di studio differenze significative in termini di benessere.

Il dibattito è aperto, considerate le analogie della zootecnia valdostana con altre aree montane, caratterizzate da razze rustiche e da animali monticanti.

Sicuramente un'auspicata e imminente nuova regolamentazione europea rende non ipotizzabile a breve la modifica/ammodernamento del Regolamento di polizia veterinaria del 1954, ma quali saranno i tempi previsti e le modalità?

E soprattutto riuscirà l'Europa a promuovere un *modus operandi* comune nella profilassi sanitaria e nel benessere animale, senza snaturare specificità territoriali tipiche delle produzioni di nicchia e delle aree alpine? ■

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Per assicurarsi basta accedere via internet al sito FNOVI alla voce "Assicurazione RC Professionale".



a cura di **Marsh S.p.A.**

Dal 15 Agosto 2014 è operativo per tutte le professioni sanitarie l'obbligo di polizza per la responsabilità civile professionale a copertura dei danni causati ai clienti durante lo svolgimento dell'attività. Anche i medici veterinari, analogamente agli altri professionisti, per cui l'obbligo è in vigore dall'agosto 2013, devono quindi attivare una copertura assicurativa adeguata. L'assolvimento dell'obbligo deve peraltro essere reso noto a tutti i clienti indicando "... al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ...". Si è ancora in attesa del Regolamento ministeriale, previsto dalla legge "Balduzzi", che dovrà indicare le linee guida per l'idoneità della polizza. Una prima bozza del Regolamento, alla cui stesura ha contribuito anche Fnovi, è già stata pubblicata, ma si attende ancora la versione definitiva. L'obbligo di legge è stato visto come una grande novità, ma è anche vero che, dal punto di vista civilistico, la responsabilità civile del professionista in caso di colpa professionale esi-

ste da sempre: l'obbligo assicurativo da un lato aiuta a proteggere il patrimonio dell'assicurato e dall'altro introduce uno strumento di maggiore tutela per il danneggiato dandogli certezza del risarcimento. Indipendentemente dall'obbligo di legge, la polizza di responsabilità civile professionale è quindi un importante strumento di garanzia e sicurezza per il medico veterinario e il suo cliente. Questo è sempre più vero, considerato che negli ultimi anni si sta registrando una crescita della litigiosità tra professionisti e clienti: talvolta il cliente è portato a confondere il diritto a "un buon servizio" con il risultato del servizio, che, anche per ragioni indipendenti dal professionista, non sempre può coincidere con i desideri del cliente. Se a questo si aggiunge la consapevolezza da parte del cliente dell'obbligo di copertura assicurativa del professionista, ne consegue una riduzione del blocco psicologico nel denunciare un sinistro o un danno. Se manca la percezione del rischio, la variabile presa in considerazione è il prezzo, a scapito di tutta una serie di fattori che invece dovrebbero essere valutati nella scelta della copertura assicurativa quali le franchigie, l'interruzione di copertura

(in caso esistesse una polizza precedente), l'ampiezza della copertura e i massimali. È quindi necessario controllare con attenzione quali siano i rischi concretamente coperti dal contratto assicurativo, che possono variare a seconda delle compagnie assicurative, e quelli invece non coperti, per i quali sarà necessaria un'integrazione delle condizioni di polizza (condizioni aggiuntive o particolari). L'evoluzione commerciale di questi contratti ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti dal sistema "Loss Occurance" - che garantiva la copertura del rischio in relazione ai fatti e ai comportamenti dell'assicurato verificatisi durante l'efficacia del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato avanzasse richiesta risarcitoria - a quello "Claims Made", modificando di conseguenza il periodo di efficacia assicurativa. Le polizze in regime di "Claims Made" delimitano l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore per la prima volta entro il periodo di efficacia della polizza e non più, dunque, con il comportamento del danneggiante-assicurato generativo

della responsabilità. Il professionista rischia dunque di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento danni in un'epoca in cui non gode più della copertura assicurativa, e per tutelarsi, deve garantirne la continuità attraverso regolari rinnovi annuali. In risposta a questa criticità, è molto diffusa la possibilità di includere nell'assicurazione le condotte lesive verificatesi anteriormente all'inizio della copertura, attraverso la cosiddetta clausola di "garanzia pregressa" o "retroattività". Questa clausola permette ai professionisti di comprendere nella copertura un periodo di tempo determinato - a volte anche illimitato - anteriore alla decorrenza della polizza: si tratta di una soluzione particolarmente utile per un professionista in attività da molti anni che decide di cambiare compagnia di assicurazione (o magari disdettato dalla stessa). Occorre poi prestare attenzione a eventuali franchigie e allo scoperto: se lo scoperto è formulato in percentuale ed è quantificato nel 10%, a fronte di un danno addebitabile alla compagnia per 1.000.000 di euro, ben 100.000 euro rimarrebbero in capo all'assicurato. È dunque sempre consigliabile una copertura assicurativa che non preveda scoperto in percentuale ma una franchigia fissa. Meglio ovviamente una copertura assicurativa senza franchigia. Le proposte del mercato assicurativo sono molto varie, è quindi importante valutare attentamente le caratteristiche tecniche più adeguate alla professione. In tal senso Fnovi ha già da tempo messo a disposizione dei propri iscritti un programma assicurativo mirato per liberi-professionisti, dipendenti pubblici, struttura veterinaria. Assicurarsi da subito è semplice: basta accedere via internet al sito Fnovi alla voce "Assicurazione Rc Professionale". Presto sarà disponibile un approfondimento gratuito delle tematiche della Responsabilità Civile Professionale, predisposto in collaborazione con Marsh, leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella gestione dei rischi. ■



30GIORNI RICEVE E PUBBLICA LA RISPOSTA DI ASSOMED SIVEMP AL COORDINAMENTO PRECARI

SUPERARE IL PRECARIATO

Il sindacato è consapevole del disagio dei precari del Ministero della Salute.

di **Giorgio Cavallero**
*Presidente Direttivo Nazionale
Assomed-Sivemp*

La lettera del "coordinamento dei precari", con titolo "il re è nudo" pubblicata lo scorso agosto, nell'evidenziare un legittimo disagio, ci sorprende e ci delude profondamente per l'attacco indistinto alle organizzazioni sindacali, laddove si sostiene che la loro attività non è in grado di attenuare

i disagi lamentati: non è affatto vero!

Assomed-Sivemp infatti ha sempre messo al primo posto della propria azione sindacale la tutela e il superamento del precariato.

Molti traguardi sono stati raggiunti circa continuità del rapporto di lavoro, qualifica professionale, progressione ed equiparazione economica.

Ricordiamo che per esclusiva iniziativa di Assomed-Sivemp è stata ottenuta una norma speciale (legge n. 14/2009) che consente il rinnovo, a

cadenza quinquennale, del rapporto di lavoro. Per questo possiamo ben dire che tali dirigenti non sono dei semplici precari, ma professionisti, ai quali viene riconosciuta la qualifica dirigenziale tipica dell'ambito sanitario, con un trattamento economico uguale ai dirigenti a tempo indeterminato, a parità di incarico. Certamente è un risultato parziale ed insufficiente, tuttavia ciò è sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione precedente e alla generalità del panorama del precariato del pubblico impiego.

Inoltre non è mancato e non man-



VUOI RICEVERE SOLO LA COPIA DIGITALE?

Nella home page del sito www.trentagiorni.it è attiva la funzione per richiedere l'invio della sola versione digitale del mensile. Il Consiglio di amministrazione di 30giorni ha concordato sulle modalità per inoltrare la richiesta. Un semplice campo form consente di esprimere la preferenza per la sola edizione digitale, ovvero la rinuncia alla spedizione del cartaceo. I nominativi depennati dall'invio postale riceveranno una mail di avviso ad ogni nuova uscita mensile.

cherà il nostro impegno per una soluzione definitiva del problema "stabilizzazione", certi di essere tra i pochi sindacati interessati ed in grado di ottenere dei risultati concreti. Abbiamo infatti proposto, ed ottenuto, l'apertura di un Tavolo con l'amministrazione del Ministero per individuare possibili soluzioni. Il Tavolo non si è ancora insediato, anche a causa del tumultuoso evolvere degli scenari correlati alla riorganizzazione del Ministero e alla crisi economica in corso. In tal senso ricordiamo che abbiamo predisposto dei ricorsi volti al riconoscimento della dignità di concorso pubblico delle selezioni effettuate a suo tempo per l'accesso al Ministero da parte dei dirigenti sanitari a tempo determinato.

Quanto alla rappresentanza sindacale, la questione va ricondotta in termini reali: se è vero che le deleghe dei dirigenti a tempo determinato non sono utili a determinare la rappresentatività delle singole sigle, è altrettanto vero che da anni i colleghi a tempo determinato fanno parte del direttivo di Assomed-Sivemp e sono presenti in tutte le delegazioni trattanti godendo di tutte le prerogative sindacali. Lo dimostra il fatto che a livello di trattativa integrativa aziendale si è ottenuta una sostanziale equiparazione delle retribuzioni dei colleghi a tempo determinato rispetto a quelle dei colleghi di ruolo.

Siamo assolutamente favorevoli al conteggio delle deleghe dei colleghi a t.d. ai fini della rappresentatività anche se tale riconoscimento, da noi da tempo proposto, deve trovare il consenso maggioritario di tutti i sindacati.

Grave, sconsiderata e disastrosa è l'affermazione secondo la quale il disegno di legge Lorenzin, per la parte che riguarda il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, pregiudicherebbe la condizione dei dirigenti a tempo determinato. Al contrario: il definitivo chiarimento di tale organizzazione rafforza la situazione

giuridica della dirigenza sanitaria tutta, e di conseguenza anche di quella a tempo determinato. Infatti, solo con la previsione di un ruolo distinto per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria nel Ministero, sarà possibile quell'ampliamento della dotazione organica che potrà consentire l'immissione in ruolo dei colleghi a t.d.

È politicamente e strategicamente miope non vedere che la battaglia per l'affermazione della dirigenza sanitaria riguarda tutti. Infatti, senza l'inquadramento nella dirigenza sanitaria e senza l'ausilio della richiamata L. 14/2009, che hanno determinato uno status giuridico particolare, in questi ultimi anni si sarebbero subite, per effetto di alcune norme, pesanti ripercussioni sulla possibilità di garantire ai colleghi la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere e il livello delle retribuzioni.

Non abbiamo una chiara contezza di cosa sia il "Coordinamento Precari" e non sappiamo chi siano coloro che hanno inteso esprimersi con la lettera, ma vogliamo rilevare che affermazioni che distorcono la realtà, compreso il mettere contro dirigenti di ruolo e dirigenti a tempo determinato, sia una politica insensata che contrasteremo.

Nonostante il periodo di straordinaria difficoltà, riteniamo di avere la forza di andare avanti con il contributo di tutti. Chi crede di risolvere i problemi eliminando le organizzazioni sindacali commette un grave errore. Per questo continueremo a fare la nostra parte finché ci sosterrà il consenso della maggioranza di tutti i colleghi.

Siamo consapevoli del disagio degli estensori della lettera, ma invitiamo ad evitare atteggiamenti e azioni non costruttive e delegittimanti, che rischiano di indebolire coloro che portano avanti le iniziative di difesa dei dirigenti a tempo determinato, a vantaggio di altri soggetti ed interessi. ■

BENESSERE ANIMALE

LA PROTEZIONE NELLA ZOOTECNIA DEBOLE

La legge come opportunità.



di Paolo Demarin

Dirigente Veterinario A.S.S. 2 Gorizia

I nostro è un tempo in cui la regola giuridica è spesso accolta con insofferenza, considerata un vincolo irragionevole o incomprensibile. In certi casi purtroppo sembra essere così, tuttavia non bisogna scordare che, se ben redatta e interpretata, essa rappresenta non solo un limite tanto ineludibile quanto funzionale al bene comune, ma anche un'opportunità. È però necessario vi sia chi, utilizzando tecniche ben precise, la regola giuridica la sappia scrivere e chi sia in grado di interpretarla, cogliendo nelle fattispecie astratte anche gli elementi di un'ap-

plicazione alta, i semi di una potenzialità proficua. Le professioni intellettuali, la nostra compresa, sono tenute a concorrere, attraverso la terzietà dell'apporto tecnico-scientifico, alla qualità non solo redazionale, ma anche applicativa delle regole giuridiche che ad esse pertengono. L'apporto allo sviluppo di una comunità è dunque rappresentato anche da un concorso civile alla effettiva giustizia (attribuire a ciascuno ciò che è dovuto per ragione e per legge) di una legislazione, assolvendo al dovere costituzionale (che è di tutti) di concorrere al progresso materiale o spirituale della nostra società.

Un apporto tanto specifico quanto insostituibile della professione veterinaria riguarda le norme sulla pro-

tezione animale. Prima fra tutte, quella che si applica a tutti gli animali allevati per le produzioni: il D.Lgs. n. 146/2001, attuazione della direttiva Ce n. 58 del 1998.

DISPARITÀ NORMATIVE

Relativamente alla situazione legislativa, va detto che l'arsenale normativo si è via via efficacemente arricchito negli anni. Norme speciali hanno riformato situazioni gravi come l'allevamento delle ovaiole, dei suini, dei vitelli o i trasporti. Vi sono però specie e categorie escluse da questa normazione specifica, potremmo definirle "zootecnia debole", per la protezione delle quali può utilizzarsi una sola arma giuridica, il decreto 146. È un'arma spuntata? La risposta è: dipende.

Il 146 riporta termini molto generali (come benessere, sofferenza e libertà di movimento) che possono significare molto o nulla a seconda di come li si interpreta. Prevede tuttavia (art. 6) l'emanazione di decreti con norme tecniche nazionali di maggiore tutela. Personalmente sostengo che una interpretazione professionale, che colga i contenuti più profondi tratteggiati appena dalla norma, fa del 146 una legge di innovazione e sviluppo della zootecnia (a tutt'oggi) debole. Rappresenta lo strumento legislativo di un possibile (a mio parere dovuto) concorso della nostra Professione al miglioramento di situazioni critiche di allevamento: la legge come opportunità.

L'INTERPRETAZIONE PROFESSIONALE

Il dato da cui parto riguarda la tecnica interpretativa, regolata dall'art. 12 delle preleggi al codice civile. A sostantivi come "benessere" o "sofferenza" e aggettivi come "adeguato" devono a mio giudizio ascriversi significati specialistici, per cui la defi-

nizione e i criteri di benessere sono primariamente quelli che la scienza ha indicato, così come gli stati di sofferenza e lo spazio adeguato a disposizione. I contenuti scientifici devono dunque inserirsi nella procedura interpretativa: di qui il ruolo della nostra professione. L'art. 2 stabilisce che il detentore degli animali debba *adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili*. La sua violazione prevede una severa sanzione pecuniaria. Per "benessere" dobbiamo intendere, come indica l'ultimo numero monografico della Scientific and Technical Review Oie "*Animal welfare: focusing on the future*", uno stato interno all'animale, sommatoria delle esperienze emozionali o affettive, interne ed esterne. Una sorta di equilibrio tra l'animale e il suo ambiente: qualora i tentativi per mantenerlo o recuperarlo superino la capacità di adattamento si avrà sofferenza mentale e fisica. Per quanto riguarda "dolore" e "lesioni" l'interpretazione dovrebbe essere sufficientemente agevole.

Il termine "sofferenza" non è un concetto platonico, ma una condizione concreta; nel 2004 Duncan la definisce "*strong, negative, subjective, emotional states that are often lumped together as suffering, and that include such states as pain, fear, frustration and deprivation and, in some species, boredom*". In un testo dello stesso anno, "Physiology and behaviour of animal suffering", Neville G. Gregory la descrive come uno stato mentale spiacevole che lede la qualità della vita, e delinea diversi stati che la determinano, come la paura, la privazione emozionale, il sovraffollamento, il discomfort, il caldo e il freddo, le privazioni alimentari, il dolore, le malattie e gli avvelenamenti. Limitare la sofferenza è una sorta di *grundnorm* della legislazione nazionale e dell'Unione Europea sulla protezione; così, il codice penale prevede l'arresto per chi tiene animali "in condizioni incompa-

tibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Ed anche nel trasporto, disciplinato da un Regolamento Ce, è sanzionato chi provoca "sofferenze inutili".

UNA RIFLESSIONE COMUNE

Il veterinario decide sussumendo o meno una situazione fattuale di allevamento nella fattispecie generale dell'art. 2 citato del 146: quell'animale, in quel momento, sta percependo una "sofferenza inutile"? Vi sono come ho detto vari spunti scientifici cui riferirsi, ciò nondimeno il significato di sofferenza, così ineludibilmente centrale non solo nella legislazione ma in tutta la nostra professione, merita una riflessione del *sistema veterinario*, nelle sue articolazioni scientifica, associazionistica ed operativa. Non possiamo rinunciare ad interpretare e applicare correttamente le fattispecie sopra richiamate, consentendo di conseguenza, in un'epoca di utilizzo spesso cosmetico delle parole, che siano altri, perché sanno alzare la voce, a dare senso a questo termine. E l'interpretazione non può neanche essere l'esito di una solitudine professionale, di una soggettività, dovendo invece discendere da un profilo scientifico condiviso, come afferma a chiare lettere il citato numero monografico dell'Oie.

LEGGE E SCIENZA

Anche le violazioni alle disposizioni dell'allegato al decreto 146 sono tutte severamente sanzionate, non sono dunque per nulla norme imperfette. Ve n'è una, punto 7, che se ben interpretata può incidere sensibilmente sulle condizioni di allevamento. In generale, si prevede che la "*libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili soffe-*

renze o lesioni" e, nello specifico degli animali legati o trattenuti (nel senso di "*confined*" della versione inglese), che "*lo spazio deve essere adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche*".

Ad esempio, nell'allevamento intensivo del coniglio non sono disponibili indicazioni *ex lege* (n. capi/m²), ma forniscono informazioni rilevanti le recentissime linee guida del Ministero della Salute, così come il documento dell'Efsa, "*The impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits*" del 2005 (< 40 kg/m² per l'ingrasso). Stando alla lettera della disposizione, l'etologia, il dato scientifico e le linee guida rappresentano strumenti interpretativi ed applicativi utili ad evidenziare un problema di sovraffollamento, per di più collegandolo all'utilizzo del farmaco e alla biosicurezza.

Se riusciamo a intersecarlo interpretativamente con il dato scientifico aggiornato, con linee guida e *soft law*, il D.Lgs. 146/2001 può essere funzionale all'innovazione possibile della zootecnia priva di norme speciali, rappresentando uno *strumento normativo cogente* per prescrizioni (del libero professionista ed ex regolamento Ce 882/2004) e sanzioni amministrative, adeguatamente motivate in fatto e diritto. Certo, non è in grado di dare tutte le risposte che la zootecnia debole richiede, ma ci pone interrogativi che non possiamo eludere, se benessere, sofferenza e libertà di movimento sono termini che hanno un senso. Se le parole di una legge hanno un senso.

La ricerca scientifica dà a termini tanto generali quanto impegnativi come benessere e sofferenza un contenuto, per quanto possibile, effettivo; a noi, attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, compete un contributo non ad una legalità formale, ma ad una protezione sostanziale degli animali: la "giustizia effettiva" della nostra legislazione. ■

SCIENZA E COSCIENZA O DEMAGOGIA?

La demagogia è un comportamento politico che attraverso false promesse vicine ai desideri del popolo mira ad accaparrarsi il suo favore facendo leva su bisogni sociali (Wikipedia).

di Eva Rigonat

Chiunque abbia approfondito il tema del farmaco veterinario e la sua vasta legislazione sa come il problema sia complesso. Ma è un atto suicida l'ingigantire il legittimo fastidio per una legislazione da cambiare, fino a prefigurare un'impossibilità, peraltro non vera, all'esercizio in scienza e coscienza della professione. Minare la fiducia e l'immagine della professione agli occhi della società, presentandola come "sotto scacco" e costretta dalle norme a rinunciare alla scienza ed alla coscienza è l'esatto contrario di spiegare alla società che la nostra è una professione con valori altissimi. E il primo valore è il rispetto della legge.

Sarebbe miope, da parte di una professione intellettuale investita di una compartecipazione alla tutela sociale che la eleva dal mero ruolo di sapiente esecutore di conoscenze, competenze, procedure e protocolli al rango di garante della salute pubblica, non capire, o peggio non riconoscere, come il procedere della legislazione europea abbia grandemente contribuito a questa investitura. Legislazione sul farmaco veterinario compresa.

Scienza e coscienza rifuggono derive demagogiche e richiedono ragionamenti più impegnativi e più dignitosi.

A CESARE QUEL CHE È DI CESARE

Siamo in Europa. Da questa appartenenza deriva, come ampiamente esplicitato sulle pagine della nostra rivista, il rispetto del suo impianto normativo che lo vede prevalere su quello dei vari Stati. Al suo interno, a loro volta, i Regolamenti sono all'apice della gerarchia delle fonti del Diritto. Salvo rare eccezioni devono essere applicati tal quali.

Oggi il medico veterinario italiano si trova a lavorare con un impianto di recepimento di Direttive e non di Regolamenti che ha dunque concesso margini di regolamentazione autonoma agli Stati membri. Ma proprio in questi giorni, la Commissione Europea ha diffuso una proposta di regolamento sui medicinali veterinari, riconoscendo l'esigenza di alleggerire il fardello normativo e di legiferare senza l'intermediazione dei recepimenti nazionali.

A chiunque legga la stampa veterinaria e in particolar modo 30Giorni, non sarà sfuggito come la Federazione da anni sia presente con questa conoscenza, nel dibattito con il Ministero della Salute e con tutti gli stakeholders per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa. Queste richieste viaggiano su due binari; il primo attiene a quanto modificabile dall'Italia perché dall'Italia deciso autonomamente, come regolamentazione aggiuntiva, nei margini concessi dal re-

cepimento delle Direttive, il secondo attiene a quanto non modificabile dall'Italia in quanto recepimento dei contenuti delle Direttive.

Per questo secondo binario l'impegno della Federazione è quello di confronto con il Ministero della Salute e con la Fve per le istanze da portare in Europa. Dopo la pubblicazione della nuova proposta di regolamento europeo, il Gruppo Farmaco si è subito messo al lavoro sulle 93 pagine che lo compongono.

È impegno della Federazione porre molta attenzione e molte energie nel perseguire questi due percorsi in quanto per una professione intellettuale che voglia, sugli argomenti tecnici, essere parte attiva e propositiva di un processo politico, non deve sfuggire come il fare un'istanza nel luogo sbagliato oltre a palesare ignoranza passibile dell'accusa di demagogia, porti comunque ad un binario morto.

Nei dossier Fnovi, nelle Faq Farmaco e nella sessione multimediale rinvenibili sul portale, negli articoli di 30Giorni, nei percorsi formativi organizzati dalla Federazione come Fad e dagli Ordini come corsi, si potrà leggere come la richiesta di sburocratizzazione, di equità sanzionatoria, di uniformità applicativa, di corretta traduzione del dettame europeo, di cessione del farmaco, di modalità di controllo, di adempimenti burocratici del veterinario, di condizioni di rilascio delle Aic anche nella formulazione delle confezioni, dei tempi di conservazione e del

prezzo... ecc., nonché di semplificazioni in nome dell'aderenza alle Direttive laddove più lineari, siano istanze fortemente rappresentate negli anni dalla Federazione presso il Ministero.

Sempre nella medesima documentazione si potrà anche leggere, ed imparare, come invece, tra tanti altri temi, quale la farmacovigilanza, il trattamento delle specie minori e delle terapie orfane e la modifica del tanto dibattuto uso in deroga, o cascata, siano istanza da portare in Europa.

SAPER ESSERE

A quella stessa Europa che chiede alle professioni intellettuali (e particolarmente alla nostra regolata da una vasta normativa a tutela della salute pubblica) di sapere, di saper fare e di saper essere vogliamo dire che la nostra professione è affidabile sulle prime due forme di sapere. Il saper essere invece, quale capacità di comprendere il contesto in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri attori sociali presenti nel contesto, di adottare i comportamenti appropriati alla soluzione di un problema, ossia quale capacità politica di collocare il proprio impegno e le proprie rivendicazioni, è un percorso ancora in salita per la nostra professione. Da qui l'impegno della Federazione, da molti anni, a formare alla comprensione della normativa non tanto finalizzato al consenso quanto alla partecipazione ad un progetto politico.

È di tutta evidenza che la normativa sul farmaco veterinario non abbia tra i suoi obiettivi solo quelli di tutela della sanità animale e della salute pubblica. Ma questo, per chi conosce la legge, o ha letto i documenti Fnovi, non è né un mistero né una scoperta. La Direttiva Europea 851 lo dichiara, nelle sue considerazioni fin dal 1981. La Direttiva 82/2001 aggiornata dalla 28/2006, pur riequilibrando il tutto, lo continua a dichiarare. Ad essere tutelati sono anche, ovviamente, gli interessi del mercato del farmaco na-

zionale ossia delle industrie farmaceutiche dei singoli Stati. L'uso a cascata ne dà evidenza laddove, in assenza del farmaco di elezione autorizzato sul territorio dei singoli Stati, propone solo come terza possibilità quella del farmaco di elezione autorizzato in un altro Stato membro e non, come vorrebbe la tutela della sanità animale e della salute pubblica come seconda possibilità.

Volendo poi guardare al Regolamento 1950/06, si scoprirà come la deroga per i cavalli destinati alla produzione di alimenti per l'uomo abbia maglie molto larghe.

Infatti, per un elenco lunghissimo di molecole, spesso contenute in farmaci a loro dedicati (ma non necessariamente), il legislatore ha ritenuto che la tutela della salute pubblica fosse garantita da 180 giorni di sospensione. Il termine di 180 giorni è stabilito quale termine di garanzia per il consumatore in assenza di sperimen-

tazione per gli Lmr, sperimentazione che avrebbe avuto un costo per l'industria non ripagato dalla vendita di farmaci per equidi Dpa.

A questo si aggiunga, per citare solo alcuni dei rilievi fatti da Fnovi da anni, che il costo del farmaco veterinario (dall'autorizzazione all'uso) andrebbe ripensato all'interno del più vasto mercato europeo, che le confezioni, i dosaggi ecc., spesso non sono a favore di un uso ergonomico del farmaco veterinario per il professionista in qualunque settore operi, che la definizione di "assenza" di farmaco trova maglie di diverse larghezze tra i diversi paesi e che quelle dell'Italia sono tra le più strette, che i controlli sono diversamente indirizzati nei vari Stati della Ue, che le sanzioni non sono proporzionate, che molte pubblicazioni scientifiche anche indicizzate riportano terapie con farmaci umani quali molto più efficaci e tutelanti della salute animale. ■

IL FARMACO NELL'EUROPA DI DOMANI

L'Europa si è data due anni di tempo per varare la nuova normativa sul farmaco veterinario e dall'intervista a Paola Testori Coggi della DG Sanco nel n° 6/2014 di 30Giorni, impariamo che lo farà con due Regolamenti; uno sul farmaco veterinario e uno sui mangimi medicati. Nel frattempo sono arrivati e sono lì da leggere.

Lo spazio di manovra che le Direttive hanno lasciato agli stati membri (mercato, cascata, aspetti distributivi) potrebbe contrarsi. E potrebbe contrarsi a favore di quel sistema 1+1+1, un solo dossier, una sola valutazione, una sola Aic¹, riducendo i costi per un'industria finalmente libera dalle forche caudine delle autorizzazioni nazionali e, per il veterinario, armonizzando il mercato e le regole di utilizzo, commercializzazione, registrazioni, senza diversità nazionali. L'industria vedrebbe certamente allargato il suo bacino di utenza ma soprattutto i veterinari si ritroverebbero con più disponibilità di farmaci, con gli stessi stampati dei colleghi di altri Stati, con le stesse confezioni, scadenze, condizioni di utilizzo, di lavoro e di mercato. Il Medico Veterinario vedrebbe allargate le maglie dell'uso in deroga e il suo mercato di riferimento. Mercati più ampi, politiche di prezzo più favorevoli ai tempi di crisi e uno spettro terapeutico senza confini nazionali.

Questo il terreno di confronto che si aprirà davanti alla professione nei prossimi mesi e sul quale sarà richiesto un impegno attento, consapevole e costruttivo di tutte le sue rappresentanze per raggiungere un qualche risultato.

Starà ad una professione cresciuta in consapevolezza, anche politica, distinguere lo slogan dal ragionamento, la facile promessa dall'impegno, l'alleato dal demagogo.

¹ Si veda l'intervista ad AISA sul sito fnovi: <http://www.fnovi.it/index.php?tplId=26&ref=area-multimediale>

REGIONAL STRATEGY MEETING

Sei nazioni in Via del Tritone. Favorire la comunicazione tra centro e periferia, analizzare l'attività della Fve, pianificare per essere più efficaci.

di Giacomo Tolasi
Delegato Fnovi in Fve

La riunione del 5 Settembre a Roma tra i delegati di sei nazioni è stata l'occasione per un chiarimento dei rapporti e di una verifica delle strategie da mettere in atto per il futuro. Il programma fa parte di un progetto generale che si compone di tre incontri: Brussel, Roma e Visegrad (Ungheria). La scelta del-

l'Italia quale nazione ospite dell'ultimo "regional strategy meeting" non è stata casuale: la Fnovi l'ha interpretata come un riconoscimento e come una volontà di superamento delle recenti critiche ed incomprensioni avute con il Board. Già nel corso dell'estate, infatti, segnali di distensione hanno caratterizzato i rapporti con la Fve, divenuti più schiettamente chiari e ben disposti nei riguardi delle fondate - e tutt'altro che isolate - rimostranze italiane.

Il *regional strategy meeting*, strutturato in forma di tavola rotonda, ha proposto inizialmente l'esame delle azioni messe in atto fino ad oggi dalla Fve, cosa si è ottenuto negli ultimi cinque anni, come queste azioni sono percepite dalle delegazioni nazionali e quali sono le aspettative di ciascuno per il futuro. La seconda parte della riunione ha portato il confronto su un campo più pratico, si è discusso più in particolare delle priorità e delle azioni da intraprendere, delle problematiche di bilancio e del coinvolgimento di tutte le delegazioni. La discussione è stata animata e franca, critiche sono state mosse riguardo al non sufficiente coinvolgimento delle delegazioni da parte del Board e dell'ufficio centrale. Al tavolo erano presenti il presidente, due vice presidenti della Fve (Laguens e Gotz) ed il direttore, pertanto il chiarimento è giunto da voci autorevoli. Si evidenziano problemi a recepire le richieste per una difficoltà di comunicazione data dalle diversità linguistiche, dalla scarsa organizzazione di alcune delegazioni nazionali, messe ancor più in difficoltà da iniziative unilaterali dell'ufficio centrale, o quantomeno più disinvolute che con-

certate.

La crisi mondiale ha aperto un problema economico di notevole entità, con nazioni che hanno difficoltà a pagare la quota, noi abbiamo ribadito che non troviamo giusto che il 60% del bilancio sia sostenuto solo da sei nazioni e che l'Italia non è disposta a continuare su questa strada. È in atto un cambiamento del sistema contributivo con una revisione degli equilibri economici ed elettivi.

Riguardo i temi sui quali le delegazioni nazionali sono più sensibili, la formazione - intesa sia come preparazione universitaria che come aggiornamento post laurea - rimane uno degli argomenti topici anche se è stato ribadito che la Fve può essere un aiuto alla soluzione delle problematiche generali, ma non ha nessuna possibilità di intervento nelle singole questioni nazionali.

La legge sulla salute animale, l'antibiotico resistenza e il nuovo regolamento sul farmaco veterinario sono le priorità normative del momento e a questo proposito diventa preponderante l'azione di lobby che Fve, ma soprattutto le singole delegazioni, devono fare sui propri parlamentari. È importante il contatto con i membri del rinnovato Parlamento europeo, soprattutto dei componenti delle Commissioni che riguardano la veterinaria. Il semestre di presidenza italiana ci impegna maggiormente di altri, per questo la Fnovi ha lanciato un invito ad agire. A lavori conclusi, tutti i Colleghi hanno ringraziato la Fnovi per l'ospitalità e l'organizzazione nella cornice di Roma che - degno specchio della nostra dignità culturale - conquista sempre i colleghi stranieri. ■

REGIONAL STRATEGY MEETING NELLA SEDE NAZIONALE DELLA FNOVI. PRESENTI IN VIA DEL TRITONE I RAPPRESENTANTI DELLA VETERINARIA DI SEI NAZIONI, PIÙ IL PRESIDENTE CHRISTOPHE BUHOT ED IL DIRETTORE DELLA FVE, JAN VAARTEN; NEL DETTAGLIO: RAPHAEL LAGUENS (SPAGNA), HANS-JOACHIM GOTZ (GERMANIA), THIERRY CHAMBON (FRANCIA) ANCHE PRESIDENTE DELLA SEZIONE UEVP DELLA FVE; E ANCORA I COLLEGHI: ANDREAS WUNSCH (AUSTRIA), TORSTEN JAKOBSSON (SVEZIA), ROMANO ZILLI (EASVO), VALDA SEJANE (LITUANIA). OSPITI PER L'ITALIA: IL PRESIDENTE GAETANO PENOCCHIO E I DELEGATI FNOVI GIACOMO TOLASI E ROBERTA BENINI.





L'OSSERVANZA DEI DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

LA RILEVANZA DEONTOLOGICA DELLA VITA PRIVATA DEL PROFESSIONISTA

Il giudice disciplinare è competente a conoscere anche del comportamento del professionista in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorché per fatti non attinenti all'attività professionale.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

L'art. 1 del codice deontologico dei medici, licenziato lo scorso maggio, contiene un espresso riferimento alla vita privata del professionista nei seguenti termini: "Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro del-

la professione".

Un riferimento analogo è contenuto nel codice deontologico forense che, all'articolo 2, così prevede: "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense". Adeguata ed organica disciplina sul punto si trova anche ne-

gli articoli ricompresi tra il 62 ed il 68 laddove, coerentemente con i principi generali, viene valorizzato non solo il comportamento del professionista nell'ambito dell'esercizio della professione, ma anche quello extraprofessionale ancorché idoneo a refluire negativamente sulla dignità della professione nonché, di converso, sull'affidamento dei terzi che nel nuovo codice forense trova tutela privilegiata.

Anche nei principi di deontologia

professionale dei notai si legge, all'art. 1, che *"Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi"*.

La prima cosa da puntualizzare è che la vita privata del professionista può, in alcune ipotesi, essere rilevante ai fini disciplinari, ed infatti i riferimenti dei codici deontologici sono assai chiari.

Nel concetto di vita privata rientrano anche i comportamenti sentimentali e sessuali, sui quali riferiamo due importanti precedenti. In un caso, relativo al codice deontologico degli psicologi (Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2007, n. 25183), la Cassazione ha confermato la punibilità di un iscritto che non aveva interrotto il rapporto professionale con una paziente dopo che questa si era innamorata di lui (ed era nata una relazione), e ciò malgrado all'epoca dei fatti non esistesse ancora il codice deontologico, trattandosi di regole ben conosciute e generalmente accettate dalla comunità professionale. La stessa decisione è stata assunta nei confronti dell'avvocato *"sorpreso in atteggiamento intimo e sconveniente con un detenuto, suo cliente, durante un colloquio tenuto in qualità di difensore presso la casa circondariale"*. L'orientamento espresso dagli organi disciplinari delle diverse professioni - e tra queste anche quella del medico veterinario pur non annoverandosi una norma deontologica del tenore letterale di quelle innanzi riportate - è abbastanza consolidato e prevede che il comportamento privato possa essere sanzionato disciplinarmente qualora diventi rilevante all'esterno e comporti una ripercussione sulla vita professionale dell'iscritto e, più in generale, la compromissione della dignità dell'intero

corpo professionale di appartenenza. Si tratta di principi che si trovano anche in sentenze assai datate, ma sempre con precisazioni analoghe. Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato, ad esempio, che la condotta privata è suscettibile di ledere il prestigio della professione quando i fatti si prestino, nella estimazione del pubblico, a estensioni e generalizzazioni a carico di tutti i colleghi.

La Cassazione ha tuttavia precisato che non si può penetrare nell'intimità della vita domestica, a meno che i fatti si riverberino all'esterno, entrando sotto il controllo e l'appren-

cali notturni, e numerosi altri stravaganti precedenti.

La costante, nella giurisprudenza disciplinare, sembra essere quella della notorietà: insomma lo stesso fatto, in astratto riprovevole secondo la comune coscienza, diventa occasione per irrogare la sanzione disciplinare solo quando assuma una rilevanza esterna, mentre se resta segreto appartiene alla vita privata non valutabile dagli organi disciplinari.

Sintomo di tale atteggiamento mentale si rinviene nella sentenza sopra citata, a proposito dell'avvocata punita non tanto per aver scambiato



dimento della collettività. L'esame delle decisioni più antiche è importante per accertare come il principio non sia modificato nel tempo e per confermare il fatto, già accennato, che la casistica maggiore proviene dalla giurisprudenza forense.

Tra i fatti privati ritenuti lesivi del decoro professionale, in giurisprudenza troviamo il litigio in luogo pubblico, il sinistro stradale provocato in stato di ubriachezza, il tentativo di sottrarre un oggetto al supermercato, l'aggressione alla propria moglie nella pubblica via, lo striptease in lo-

effusioni con il cliente detenuto, ma per essersi fatta sorprendere nell'atteggiamento, peraltro ritenuto sconveniente proprio perché l'ingresso nel carcere era giustificato dalla qualità di difensore.

In sintesi, la violazione deontologica si riscontra quando un fatto privato, eticamente scorretto, diventa di dominio pubblico e quindi la collettività identifica il singolo professionista con il gruppo professionale di appartenenza, ritenendo in modo generalizzato che quei professionisti perdano, collettivamente, credibilità. ■

di **Daria Scarciglia**
Avvocato

DALLA NORMA AL SUO SIGNIFICATO

“I fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni”, diceva Friedrich Nietzsche e, parafrasando, si potrebbe sostenere che il diritto, privato della sua interpretazione, non potendo produrre gli effetti dovuti, perda la sua funzione di regolare la vita di una società attraverso un complesso di norme.

È di tutta evidenza come ogni segmento della vita di una comunità sia scandito da leggi, in ogni campo e in ogni circostanza, tanto che persino chi crede di sfuggire ai cosiddetti gravami della legge, in realtà, soggiace semplicemente ad altre norme. Un esempio: pensiamo a coloro che scelgono la convivenza perché contrari alla natura “pattizia” del matrimonio. Non fanno altro che ricadere sotto la normativa che regola le famiglie di fatto.

Volendo restringere il campo alla veterinaria, va detto che, tra tutte le possibili attività professionali, è certamente una delle più ricche quanto

I LABIRINTI INTERPRETATIVI DEL DIRITTO

Come procedere se la norma giuridica è suscettibile di significati diversi?

a produzione normativa di una complessità tale da rendere quasi inevitabile quel dedalo di circostanze che portano spesso a non comprendere più dove sia il diritto.


Spesso una norma sembra smentita da un articolo contenuto in un'altra legge, oppure ci si chiede se una determinata situazione ricada sotto una definizione o piuttosto sotto un'altra regolata diversamente.

Accade continuamente. Basta uno sguardo veloce alla normativa sui far-

maci veterinari e sui vaccini, sulla disciplina degli equidi, sugli obblighi di custodia, sul benessere animale, sulla responsabilità professionale, sull'apicoltura...

Solo la pagina che il sito della Fno-vi dedica alle Faq sul farmaco conta già ben oltre trecento quesiti diversi.

E dunque diventa utile fornire qualche indicazione su come vadano interpretate le norme e come interagiscano tra loro i diversi provvedimenti normativi. Non torneremo sui



principi di gerarchia delle fonti del diritto, già trattati nel n. 1 del 2008 (“Come e quando ricorrere alla sanità equina”, pagg. 26-29) e nel n. 4 del 2011 (“Non possiamo dimenticare Lisbona”, pagg. 36-37) del mensile **30 Giorni**, limitandoci a puntualizzare, prima di procedere verso i labirinti interpretativi del diritto, che occorre sempre tener conto che la legge speciale deroga la legge generale, la legge posteriore deroga la legge anteriore, ma la legge generale posteriore non deroga la legge speciale anteriore.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il “Chi”. Chi ha la facoltà legittima di interpretare il diritto?

Tutti, ma ovviamente con una diversa portata quanto al peso interpretativo. Tutti siamo non solo tenuti a conoscere le regole del vivere civile, che altro non sono se non la trasposizione in pratica quotidiana dei diversi codici, ma anche ad applicarle correttamente, il che implica una valutazione sul senso di quelle stesse regole. Tuttavia, quando tali valutazioni si fanno confliggenti, interviene il giudice, il quale fornisce un’interpretazione della norma controversa che fa stato solo tra le parti di quel giudizio. Lo stesso giudice, nel decidere di un caso concreto, può avvalersi del parere espresso da altri giuristi e studiosi del diritto. Ma tutte le volte che la legge si esprime in maniera dubbia e senza strumenti interpretativi, si dovrà ricorrere al legislatore, il quale risolverà l’impasse attraverso la cosiddetta “interpretazione autentica”, che altro non è se non una nuova norma giuridica vincolante dal contenuto esplicativo. Innumerevoli sono i quesiti di questa natura rivolti al MinSal nel corso dei decenni.

È vero, però, che non sempre il quesito è pienamente legittimo, nel senso che, nello svolgimento della professione veterinaria, una lettura del dettato normativo secondo una corretta pratica interpretati-

va consente il più delle volte di giungere a conclusioni convincenti ed efficaci.

E quindi il secondo nodo da sciogliere riguarda il “Perché”.

Partendo dal presupposto che spesso le parole non hanno un significato univoco, anche la scelta del significato proprio dei termini diventa opinabile.

- Prescrivere sulla ricetta medica un trattamento di 6-7 giorni può essere considerato “vago” e dunque passibile di sanzioni?
- Maltrattare o uccidere un animale senza necessità è reato; ma cosa significa “senza necessità”?
- Quando la sperimentazione sugli animali diventa “maltrattamento”?
- La macellazione rituale può rendere lecita l’“obiezione di coscienza”?
- Lo sfruttamento degli animali per fini di lucro viola il loro “benessere”?

A queste e a innumerevoli altre domande non sempre è agevole dare una risposta che metta tutti d’accordo, proprio perché si finisce con il dare ai termini significati diversi a seconda di dove risiedono le proprie convinzioni, cosa che il diritto, per sua natura generale ed astratta, non può e non deve consentire.

Allora si cerca di ricostruire le cosiddette “intenzioni del legislatore”. Il legislatore altri non è se non il soggetto istituzionale da cui proviene la norma dubbia: parlamento, consiglio dei ministri, presidente del-

la repubblica, unione europea, consiglio regionale, provinciale, comunale, sindaco, ecc. Ogni volta che si compie questo genere di ricerca, è indispensabile tenere bene a mente che ogni legge nasce per uno scopo e che non è mai fine a se stessa, né sterile esercizio di cavillosità. Quindi si potrebbe dire che, più che ricercare le intenzioni del legislatore, andrebbero indagati i suoi obiettivi.

Ed ecco il terzo e fondamentale nodo da sciogliere: il “Come”.

In primo luogo valutando il contenuto dei lavori preparatori delle diverse leggi, oggi facilmente reperibili in rete, che spesso forniscono indizi importanti per ricostruire la volontà delle forze politiche che ne appoggiarono l’approvazione. In altri termini, tenuto conto che nessuna norma spunta all’improvviso in un ordinamento, per coglierne la portata ed il senso, è utile l’analisi delle motivazioni con cui un istituto è stato introdotto nell’ordinamento, per poter poi valutare le modifiche che ha subito nel tempo ed il modo in cui è stato applicato.

Occorre, infine, fare ricorso ad un criterio sistematico: per determinare la portata e il significato di una disposizione è indispensabile collocarla nel quadro complessivo delle norme in cui va inserita; avulso dal suo contesto, ogni termine può assumere significati diversi e condurre ad erronee interpretazioni. Ad esempio, in punto di diritto, il vaccino è un farmaco, ma non si applica *d’emblée* al vaccino tutta la normativa sui farmaci. È utile, pertanto, prima di procedere ad analizzare il caso specifico su cui si riflette un dubbio interpretativo, collocarlo in un quadro assai più ampio, che consenta di inquadrare preliminarmente la materia di riferimento nel suo complesso, per poi arrivare a definire come il diritto disponibile possa favorire soluzioni equilibrate degli interessi confliggenti ed evitare interpretazioni che contrastino con il senso di giustizia. ■



DIECI PERCORSI FAD

Continua la formazione a distanza del 2014.
30giorni pubblica gli estratti di altri dieci casi.
L'aggiornamento prosegue *on line*.

Rubrica a cura di **Lina Gatti** e **Mirella Bucca**

Med. Vet. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Ogni percorso (benessere animale, quadri anatomico-patologici, igiene degli alimenti, chirurgia degli animali da compagnia e da reddito, farmacovigilanza negli animali da compagnia e da reddito, alimentazione animale, legislazione veterinaria e clinica degli animali da compagnia) si compone di 10 casi ed è accreditato per 20 crediti Ecm totali. Ciascun caso permette il conseguimento di 2 crediti Ecm. La frequenza integrale dei dieci percorsi consente di acquisire fino a 200 crediti. È possibile scegliere di partecipare ai singoli casi, scelti all'interno dei dieci percorsi, e di maturare solo i crediti corrispondenti all'attività svolta.

I casi di seguito presentati proseguono su www.formazioneveterinaria.it dal 15 ottobre.

Sarà possibile rispondere al questionario di apprendimento e di valutazione fino al 31 dicembre 2014.

1. BENESSERE ANIMALE PROBLEMI RIPRODUTTIVI IN ZEBRAFISH

di **Guerino Lombardi**⁽¹⁾,
Enrico Tresoldi⁽²⁾

⁽¹⁾Medico Veterinario, Dirigente
Responsabile CReNBA* dell'Izslser,

⁽²⁾Medico Veterinario CReNBA*
dell'Izslser,

* Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale.

Un tecnico addetto alla cura di zebrafish chiede consiglio al veterinario designato in quanto, da una settimana, le performances riproduttive degli animali sono scadenti. Il tecnico lamenta che talvolta le femmine depongono poche uova, meno di un centinaio o, addirittura, non ne depongono; inoltre, spesso, vi è un'alta percentuale di uova non fe-

condate.

Lo stabilimento in cui sono presenti gli zebrafish è abilitato all'allevamento da circa un anno e non ha mai avuto problemi simili in precedenza. La stanza che ospita i pesci ha una temperatura di circa 28 gradi, è dotata di un'illuminazione temporizzata impostata su 14 ore di luce e 10 di buio e, ad eccezione del sistema di ricircolo dell'acqua, non ospita macchinari fonte di rumori o vibrazioni eccessive. I pesci sono stabulati in vasche inserite in un armadio a ricircolo, provvisto di controllo automatico dei principali parametri (temperatura, pH e salinità) oltre che di allarmi nel caso in cui il sistema non riesca a compensare variazioni estreme e di avvisi sonori per gli interventi manutentivi. I valori dell'acqua al momento del controllo sono: T 30,5°C, pH 7,5, salinità 489 s. Manualmente,



una volta a settimana, viene rilevata la concentrazione di composti azotati che risulta bassa, vicina a zero. I sistemi di filtraggio sono in buono stato e non risultano eccessivamente sporchi. L'acqua appare limpida, senza eccessivi residui di mangime. Gli animali adulti sono alimentati 3 volte al giorno con mangime commerciale in granuli bilanciato. Sono stabulati ad una densità di circa 9 animali/litro separati per sesso. Osservando gli animali si notano alcuni individui particolarmente agitati che nuotano velocemente nelle vasche mentre altri tranquilli che sostano sul fondo.

Le operazioni che l'addetto compie per gli accoppiamenti sono: alla sera, formazione di gruppi composti da due maschi ed una femmina in vaschette provviste di divisorio in cui il livello dell'acqua è tenuto basso; al mattino, dopo l'accensione delle luci, rimozione del divisorio per permettere la deposizione, infine, raccolta delle uova fertilizzate per essere incubate.

2. QUADRI ANATOMO- PATOLOGICI UN PROBLEMA DI CUORE NELLA BOVINA

di **Franco Guarda**⁽¹⁾,
Massimiliano Tursi⁽¹⁾,
Giovanni Loris Alborali⁽²⁾,
Stefano Giovannini⁽²⁾
Massimiliano Lazzaro⁽²⁾

⁽¹⁾Università degli studi di Torino,
Dipartimento di patologia animale

⁽²⁾Izslser, Sezione Diagnostica di
Brescia

In una bovina, *Blonde d'Aquitaine*, di 30 mesi, regolarmente macellata presso un macello del Piemonte, sono stati evidenziati, all'esame *post mortem*, noduli multifocali di circa 0,3-0,5 cm di diametro. I suddetti noduli, localizzati a livello della superficie epicardica e dei tagli effettuati in corrispondenza dei ventricoli cardiaci, erano di colore bianco-giallastro (Fig. 1), costituiti da una capsula biancastra e contenenti materiale amorfo, compatto, in parte friabile, bianco-giallastro. Lesioni simili sono state osservate a livello di diversi muscoli scheletrici. Porzioni di cuore e di muscolo scheletrico sono state fissate in formalina per l'esame istologico; invece, su campioni di materiale congelato è stata eseguita una tecnica molecolare con Pcr specifica per l'amplificazione del gene *Coi*, al fine di dimostrare il Dna di *Taenia saginata*. A carico degli altri organi non



FIG. 1 - ESAME DELLE SEZIONI DI TAGLIO ESEGUITE A LIVELLO DEI VENTRICOLI CARDIACI: PRESENZA DI MULTIFOCALI NODULI BIANCO-GIALLASTRI.




FIG. 2 - PARTICOLARE A PIÙ FORTE INGRANDIMENTO DELLA LESIONE MIOCARDICA NELLA QUALE SI RICONOSCONO NUMEROSE CELLULE GIGANTI, LINFOCITI, PLASMACELLE E SPARI GRANULOCITI EOSINOFILI (EMATOSSILINA-EOSINA, 10 X).

sono state rilevate lesioni significative. La carcassa e gli organi dell'animale sono stati destinati alla distruzione.

I preparati istologici, ottenuti con metodica standard e colorati con ematossilina eosina hanno evidenziato lesioni nodulari multifocali, parzialmente capsulate, con porzione centrale necrotica e spesso calcificata, costituite da massivo infiltrato leucocitario misto, composto da numerose cellule giganti, linfociti, plasmacellule e sparsi granulociti eosinofili (Fig. 2).

3. IGIENE DEGLI ALIMENTI NUOVE MODE IN CUCINA: RISCHI E VANTAGGI

di **Valerio Giaccone⁽¹⁾**,
Mirella Bucca⁽²⁾

⁽¹⁾ Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Maps, Università di Padova, Regione Lombardia - Uo Veterinaria

⁽²⁾ Medico Veterinario - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Negli ultimi anni in molti paesi occidentali (Italia compresa) si è verificato un cambiamento dello stile di vita, dovuto soprattutto ad esigenze lavorative. Questi cambiamenti hanno portato ad un forte aumento del consumo di pasti fuori casa ed alla crescita dei "punti di ristorazione", in particolare di quelli etnici. L'elevato flusso di immigrazione, infatti, ha comportato lo sviluppo di una ristorazione etnica in crescente fase di affermazione, sia nelle grandi aree urbane che nei piccoli centri.

Una delle mode sicuramente più attuali è quella delle preparazioni a base di pesce crudo in stile giapponese come il sushi, a base di riso, con pesce, alghe, vegetali o uova, o il sashimi, a base di pesce crudo o molluschi freschissimi.

Il consumo di cibo crudo permette di sfruttare al meglio le qualità nu-

tritive di qualsiasi alimento; in particolare, per i prodotti ittici si garantisce l'integrità di tutti i nutrienti che li rendono così validi dal punto di vista nutrizionale. Tuttavia, è proprio la composizione stessa del pesce la responsabile della sua elevata deperibilità.

In più, il pesce e altri prodotti della pesca (soprattutto i molluschi bivalvi) possono contenere o accumulare nel loro corpo microrganismi patogeni per l'uomo (virus, ma anche batteri) e/o composti tossici di origine naturale (istamina, biotossine acquatiche) o antropica (metalli pesanti, residui di antibiotici se si tratta di pesci di allevamento). Di conseguenza, la somministrazione di piatti a base di pesce crudo o poco cotto può costituire un veicolo per malattie alimentari.

Considerati i rischi sopra esposti è preferibile evitare certi cibi, rinunciando all'eccellente sapore nonché al loro valore nutrizionale? Diversamente, come si potrebbe ridurre l'insorgenza di sgradevoli inconvenienti?

4. CHIRURGIA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA GARIBALDI RUSSA FORTE

di **Stefano Zanichelli**,
Paolo Boschi

Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma, Unità Operativa di Chirurgia e Traumatologia Veterinaria

Il proprietario riferisce che Garibaldi, un Bulldog inglese, di 14 mesi, maschio intero, mentre dorme russa intensamente e, da sveglia, presenta difficoltà a respirare, anche dopo una breve passeggiata, quindi in assenza di sforzi. Inoltre, tre mesi prima si era verificato un grave episodio di svenimento con cianosi della mucosa buccale in seguito al quale Garibaldi era stato sottoposto ad indagine strumentale radiografica con cui era stato diagnosticato un

quadro di polmonite trattata mediante terapia antibiotica con Rocefin®.

Oltre al quadro respiratorio, il proprietario riporta anche problematiche inerenti l'apparato gastroenterico: Garibaldi spesso rigurgita l'acqua del mattino e presenta diversi episodi di vomito anche distante dai pasti.

5. CHIRURGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO IL MIO CAVALLO EMANA CATTIVO ODORE E PRESENTA UNA GROSSA MASSA SOTTO LA CODA

di Stefano Zanichelli,
Laura Pecorari, Mario Angelone
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università degli Studi di Parma, Unità Operativa di Chirurgia e Traumatologia Veterinaria

Il cavallo, Argentino Criollo, di 22 anni, F, mantello pezzato, veniva riferito presso l'ospedale veterinario per la presenza di una massa a livello



FIGURA 1. COME SI PRESENTA LA NEOFORMAZIONE ALL'ARRIVO DELL'ANIMALE PRESSO L'OVUD DI PARMA, VISTA LATERALE SX.

lo paravulvare di circa 35 cm x 43 cm (Fig. 1). La massa emanava cattivo odore e parti necrotiche si distaccavano frequentemente causando ingenti perdite di sangue. Durante i tre mesi antecedenti il ricovero, il cavallo subiva un rapido dimagrimento e nell'ultimo periodo appariva depresso.

6. FARMACOSORVEGLIANZA NEGLI ANIMALI DA REDDITO LA STESSA PREMISCELA PER TUTTI?

a cura del Gruppo di Lavoro Farmaco Fnovi

In un allevamento di suini a ciclo chiuso il veterinario osserva che un numero cospicuo di suinetti in svezzamento rimane sdraiato sull'addome, ha il pelo eretto e mostra movimenti di pedalamento delle zampe.

Il veterinario decide di eseguire un prelievo del sangue sui suinetti interessati e l'esito conferma il sospetto di *Streptococcus suis*.

A seguito di ciò, decide di intervenire prescrivendo un mangime medicato preparato direttamente nell'azienda, espressamente autorizzata alla produzione di medicati per il solo consumo aziendale, con la premiscela medicata (stabox 5%), contenente amoxicillina, sui suinetti in svezzamento.

Per evitare la diffusione del problema decide di trattare, con la stessa premiscela, anche le altre categorie: magroni, grassi e scrofe.

7. FARMACOSORVEGLIANZA NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA UNA CAGNA CON PIOMETRA

di Giorgio Neri
Medico Veterinario libero professionista componente del Gruppo di lavoro Fnovi sul Farmaco Veterinario

Viene portata in clinica una cagna con grave dispnea riferibile a tromboembolismo polmonare.

Nel corso delle indagini di diagnostica ecografica viene rilevata, inoltre, una piometra non risolvibile chirurgicamente in considerazione delle condizioni generali in cui si trova l'animale. Si decide, pertanto, di optare per la terapia medica.

Non esistendo medicinali autorizzati per tale specifica indicazione, viene prescritta la somministrazione di Alizin (aglepristone), un medicinale per uso veterinario autorizzato per l'induzione dell'aborto nella cagna.

8. ALIMENTAZIONE ANIMALE RIDUZIONE DEL NUMERO E DEL PESO DEI SUINETTI ALLA NASCITA

di Valentino Bontempo,
Giovanni Savoini

Dip. Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Università degli studi di Milano

In un allevamento di circa 1300 scrofe accade, su un numero considerevole di parti, una progressiva riduzione del numero dei suinetti alla nascita. Allo svezzamento il peso dei suinetti non raggiunge gli standard di allevamento in precedenza conseguiti. L'allevatore segnala in particolare una ridotta assunzione di alimento da parte delle scrofe che, al termine della lattazione, manifestano uno scadimento della condizione corporea con un aumento dell'intervallo svezzamento/comparsa del calore. Per contro, nei reparti di gestazione si osserva una certa disomogeneità di condizione e peso corporeo.

Vengono predisposte analisi sui mangimi che tuttavia escludono la presenza di sostanze indesiderabili in concentrazioni tali da interferire sui consumi alimentari e sulla efficienza riproduttiva. Non sono segnalate problematiche di natura infettiva, mentre

i programmi vaccinali sono sempre stati attuati regolarmente. Anche la qualità del seme prelevato dai verri non evidenzia particolari alterazioni.

Durante la gestazione, le scrofe sono alloggiate in gabbie singole fino al 24-25°d dopo l'avvenuta fecondazione, per poi essere trasferite in box multipli (da 10 a 20 soggetti ciascuno) fino ad una settimana circa prima della data del parto quando vengono condotte nelle sale parto.

L'alimentazione, sempre a secco, consiste in un mangime di gestazione somministrato fino al momento dell'entrata in sala parto e in un mangime di lattazione, preparati presso il mangimificio aziendale utilizzando materie prime acquistate da diversi fornitori. La quantità di mangime "gestazione" è stabilita in ragione di 2,4 kg/capo/d dalla fecondazione fino al trasferimento nei box multipli; in seguito le scrofe sono alimentate *ad libitum*. La ragione è motivata dalla scelta dell'allevatore di elevare lo stato di benessere degli animali eliminando i fenomeni di aggressività conseguenti alla competizione durante la distribuzione del pasto. Il mangime di lattazione è invece distribuito in quantità pari a 3 kg/capo/giorno fino al giorno del parto; dal giorno successivo al parto le quantità di mangime sono progressivamente aumentate fino al massimo dell'assunzione ripartita in due somministrazioni giornaliere.

9. LEGISLAZIONE VETERINARIA UNO SCAMBIO COMMERCIALE DI CUCCIOLI

di Paola Fossati

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Università degli Studi di Milano

Un furgone, proveniente da un altro Paese europeo e adibito al trasporto di animali vivi, viene fermato per un controllo da parte del

Servizio veterinario ufficiale. Al suo interno sono stipati 40 cuccioli di cane, appartenenti a diverse razze, posti entro gabbie di esigue dimensioni.

L'esame delle condizioni ambientali in cui viaggiano rivela una situazione incompatibile con le caratteristiche etologiche degli animali e con la loro giovane età (per alcuni soggetti si riscontra con tutta evidenza un'età inferiore alle dodici settimane), in particolare per quanto riguarda la temperatura, gli spazi a disposizione, la disponibilità di alimento e acqua (insufficiente).

Inoltre, il controllo documentale consente di accertare l'assenza delle prescritte certificazioni sanitarie e di passaporti validi, in merito ai quali si avanza, altresì, un'ipotesi di falsificazione. Anche la notificazione, Traces, relativa alla partita di animali risulta irregolare.

La finalità del viaggio ha carattere commerciale.

Al trasportatore sono contestate tre fattispecie di reato:

- detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.)
- traffico illecito di animali (L. n. 201/2010)
- concorso nel reato di falsità mate-

riale (art. 110, 477 e 482 c.p.).

Il trasportatore propone un ricorso, contestando ogni addebito e scaricando la responsabilità delle irregolarità documentali sull'autorità sanitaria del paese d'origine degli animali.

10. CLINICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA PERCHÉ IL CANE SI GRATTA?

di Gaetano Oliva,
Valentina Foglia Manzillo,
Manuela Gizzarelli

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Ambra è una femmina di Shiba-inu di circa un anno d'età (Fig. 1). Vive in casa, è stata regolarmente sottoposta a vaccinazioni e trattamenti per endo ed ectoparassiti, ha un'alimentazione casalinga. Il proprietario decide di portare Ambra in ambulatorio perché da qualche mese la cagnolina si gratta su tutto il corpo ed in particolare a livello del muso dove sono comparse delle lesioni cutanee che hanno preoccupato il proprietario e nell'ultimo mese si è associata un'otite bilaterale. ■



FIGURA 1. LESIONI DERMATOLOGICHE SUL MUSO.



 **SETTEMBRE 2014**

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

IL CALENDARIO 2014 È SU WWW.FNOVI.IT

CRONOLOGIA DEL MESE TRASCORSO

a cura di **Roberta Benini**

04/09/2014

> L'ufficio della Fnovi ospita un incontro per la tutela delle competenze veterinarie al quale sono presenti il presidente Gaetano Penocchio e la vicepresidente Carla Bernasconi oltre a numerose rappresentanze della professione.

04-06/09/2014

> Il presidente Mancuso partecipa alla riunione del comitato tecnico Eurelpro a Lione.

05/09/2014

> La Fnovi ospita la riunione della Fve

Strategy meeting per il prossimo quinquennio: sono presenti Gaetano Penocchio e Giacomo Tolasi.

09/09/2014

> Si riunisce l'Organismo consultivo Enpav Altri Regolamenti, composto dai delegati delle province di Avellino, Bologna, Novara, Verona, Vicenza presieduto dal presidente Mancuso.

10/09/2014

> Il tesoriere Fnovi Antonio Limone interviene alla 59ª edizione del congresso degli ordini degli ingegneri sul tema "Il Futuro, oggi: crescita, sostenibilità, legalità" che si svolge a Caserta.

> Si riuniscono il Consiglio di amministrazione dell'Edilparking SrL, pre-

sieduto da consigliere Alberto Schianchi e l'Organismo consultivo Enpav investimenti immobiliari, presieduto dal presidente Mancuso.

11/09/2014

> La Fnovi e l'Omv di Trento inviano al presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e all'assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca, Michele Dallapiccola, una richiesta di delucidazioni in merito al comunicato stampa sul decesso a seguito della telenarcosi sull'orsa Daniza.

> Il presidente Enpav Gianni Mancuso incontra gli iscritti dell'ordine di Venezia e i presidenti e i delegati della Regione Veneto.

13/09/2014

> Si riunisce a Roma il comitato centrale della Fnovi: all'ordine del giorno, tra gli altri punti, le iniziative per il rilancio e la tutela della professione, gli esiti della riunione sulla riorganizzazione del Ministero della salute, la definizione del programma del prossimo

consiglio nazionale e l'edizione 2014 del premio Fnovi "Il peso delle cose".

16/09/2014

> Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio partecipa alla riunione di insediamento del Consiglio superiore di sanità presso l'auditorium di Lungotevere Ripa.

> La Federazione esprime in una nota al Ministro Lorenzin le proprie perplessità sul riordino, auspicando una rivalutazione delle competenze veterinarie.

> Il presidente Mancuso partecipa al Pimco Institute all'evento dedicato al mercato mobiliare istituzionale italiano.

17/09/2014

> La Fnovi invia una richiesta di incontro al Sottosegretario alla Salute De Filippo in merito alla *Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*.

> Si riunisce a Roma l'Organismo Consultivo Enpav Investimenti Mobiliari, composto dai 3 membri del Consiglio d'Amministrazione e presieduto dal presidente Mancuso.

18/09/2014

> La vicepresidente Carla Bernasconi partecipa alla conferenza stampa - *"Maltrattamento animale: stretto legame tra devianza e pericolosità sociale"* per la presentazione del protocollo di intesa tra Corpo forestale dello Stato e Link-Italia.

> La vicepresidente Carla Bernasconi prende parte a Roma alla riunione dei gruppi di lavoro del Comitato nazionale per la bioetica.

19/09/2014

> Seconda giornata del Comitato nazionale per la bioetica; partecipa Carla Bernasconi.

> Il consigliere Lamberto Barzon, in rappresentanza della Fnovi, prende parte alla XII edizione del Premio nazionale alla carriera medico veterinaria "Fortunato Rao 2014" consegnato ad Abano Terme (Pd) a Luigi Scordamaglia.

22/09/2014

> Nota della Fnovi sulle criticità normative e deontologiche del protocollo operativo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

23/09/2014

> Si riuniscono a Roma il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo dell'Enpav, presieduti dal presidente Mancuso. Al Cda partecipa Gaetano Penocchio.

> La vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi interviene alla presentazione del corso di laurea e incontro con gli *stakeholder* presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma.

24/09/2014

> La vicepresidente Carla Bernasconi prende parte alla riunione del Consiglio Direttivo del Cup convocato a Roma.

> Il presidente Gaetano Penocchio prende parte ai lavori della Commissione sulle libere professioni della Commissione nazionale Ecm riunita a Roma presso la sede di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

26/09/2014

> Il consigliere Fnovi Mariarosaria Manfredonia relatore al Seminario organizzato da Fise a Bagnai (Siena) *"Il Benessere del Cavallo negli Sport Equestri: le complessità operative sul campo"*.

27/09/2014

> La vicepresidente Carla Bernasconi relatore al convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Sassari, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro e l'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro *"A proposito di etica: dai diritti dell'uomo ai diritti degli animali"*.

29/09/2014

> Il revisore dei conti Fnovi Stefania Pisani prende parte in videoconferenza alla riunione plenaria della Commissione Uni «Attività professionali non regolamentate».

30/09/2014

> Presso la sede di Enpav si riunisce il Comitato Esecutivo presieduto dal presidente Mancuso.

> La Fnovi partecipa a Roma, presso la sede del Cnel, alla presentazione del *"Rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014"*. ■

StruttureVeterinarie
Anagrafe delle strutture veterinarie italiane

HOME CHI SIAMO IL SERVIZIO RICERCA STRUTTURE



in collaborazione con



Basta collegarsi per scaricare
i file compatibili con Tom Tom e Garmin

**Registra subito
la tua struttura**

WWW.STRUTTUREVETERINARIE.IT

è sui navigatori satellitari

FORMAZIONE FNOVI

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Arriva il corso Fad.

di **Giuliana Bondi***
e **Anna Maria Fausta Marino****

*Gruppo Apicoltura Fnovi

**Dirigente IZS Sicilia

È attivo da fine agosto, sulla piattaforma Fad di Fnovi ConServizi, il corso "L'esercizio della Professione Veterinaria in Apicoltura". Resterà disponibile, per tutti i Medici Veterinari interessati alla fre-

quenza, sino al 31 dicembre 2014. 15 sono i crediti formativi Ecm assegnati ai medici veterinari che lo completeranno. Richiede la frequenza per un impegno complessivo di 10 ore, da dedicare all'ascolto di 27 lezioni frontali e 2 esercitazioni. Il corso è nato dall'impegno sinergico della Fnovi e dell'IZS della Sicilia e la sua realizzazione è stata approvata dal Ministero della salute. Pensato e proposto con l'obiettivo di offrire ai medici veterinari uno strumento formativo per un settore impropriamente ritenuto marginale. I relatori sono rappresentanti illustri e brillanti di numerose istituzioni nazionali o della libera professione con una solida esperienza in apicoltura, riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale. Legislazione, biologia, descrizione delle principali patologie, interventi di prevenzione e terapia, coordinamento nazionale di monitoraggio dello stato sanitario, produzioni ed ispezione dei prodotti dell'alveare

ed altro ancora, sono i temi oggetto delle relazioni presentate.

Il corso viene proposto proprio in questi giorni in cui i Medici Veterinari sono chiamati ad intervenire per affrontare l'emergenza *Aethina tumida*, il famigerato coleottero sino ad oggi sconosciuto nell'intera Ue e rinvenuto a settembre in apiari della Calabria. Il parassita danneggia i favi, determina la perdita del miele e del polline e nei casi più gravi distrugge l'intera covata o causa addirittura la sciamatura della popolazione apiaria. Questo recente problema sanitario si aggiunge ad altri che affliggono da tempo la zootecnia apistica, bisognosa di un urgente e solido sostegno della medicina veterinaria, quali ad es. la moria delle api come conseguenza della contaminazione agricola ed ambientale o l'uso illecito di farmaci. Tutto ciò nonostante la salute del consumatore e la salute degli animali, comprese le api, rappresentino una priorità strategica fondamentale per l'Ue, richiamata ripetutamente dalla legislazione alimentare emanata negli ultimi anni. Il corso, già presentato in Sicilia in forma residenziale, articolato in sessioni teoriche ed esercitazioni su campo per i partecipanti, viene ora riproposto in Fad, per essere destinato ad un numero significativamente più elevato di medici veterinari italiani. ■

Fnovi ringrazia Izs Sicilia per la collaborazione



e-mail 30giorni@fnovi.it
web www.trentagiorni.it

Organo ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani - Fnovi e dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari - Enpav

Editore

Veterinari Editori S.r.l.
Via del Tritone, 125 - 00187 Roma
tel. 06.485923

Direttore Responsabile
Gaetano Penocchio

Vice Direttore
Gianni Mancuso

Comitato di Redazione
Alessandro Arrighi, Carla Bernasconi,
Antonio Limone, Lorenzo Mignani,
Francesco Sardu

Pubblicità

Veterinari Editori S.r.l.
Tel. 06.49200229
Fax 06.49200273
veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e stampa

Press Point srl - Via Cagnola, 35
20081 Abbiategrasso (Milano)

Mensile di informazione e attualità
professionale per i Medici Veterinari

Registrazione Tribunale n. 580
del 21 dicembre 2007

Responsabile trattamento dati
(D. Lvo n. 196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 30.740 copie

Chiuso in stampa il 30/09/2014



Il Consorzio FNOVI ConServizi nasce nell'aprile 2011, formato da 19 Ordini dei medici veterinari. Oggi conta 86 enti consorziati, compresa la Federazione Regionale degli Ordini dei medici veterinari della Lombardia ed alcune Associazioni professionali.

Fnovi tramite il consorzio realizza formazione a distanza gratuita e non sponsorizzata. Una fad "istituzionale" che non ha fini commerciali, ma è un investimento per l'aggiornamento professionale delle categorie alle quali è destinata. Una piattaforma ricca di servizi, tra i quali spazi relativi all'interazione con i docenti, forum, faq, bibliografia, link, magazzino dei file e glossario.

I corsi attualmente attivi sulla piattaforma FNOVI ConServizi (<http://fad.fnovi.it>) sono:

- **Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli ufficiali** (15 crediti ECM)
Resp. Scientifico Dr. Giuseppe Lo Sacco
- **Antibiotico resistenza** (12 crediti ECM)
Resp. Scientifico Dr.ssa Eva Rigonat
- **Corso per l'accreditamento di base del veterinario FISE** (10,5 crediti ECM)
Resp. Scientifico Dr. Gianluigi Giovagnoli
- **L'esercizio della professione veterinaria in apicoltura** (15 crediti ECM)
Resp. Scientifico Dr.ssa Giuliana Bondi



FNOVI
ConServizi



Tutti i Soci SCIVAC in regola con la quota associativa e i nuovi Soci 2015 riceveranno in omaggio il manuale BSAVA: "Procedure cliniche nel cane e nel gatto" ... un motivo in più per essere Socio SCIVAC!

NICK BEXFIELD - KARLA LEE

BSAVA Manuale di procedure cliniche nei piccoli animali

1° ed. BSAVA giugno 2014

282 pagg., 200 ill. a colori - formato 17x24 cm

Edizione italiana a cura di Fabio Viganò

EV Edizioni Veterinarie

